

CXXXIII.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedo — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Risultato dello squittinio per la nomina di due membri della Commissione permanente di finanza — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore — Riassunto della discussione — Proposta del Senatore Maggiorani sull'articolo primo, combattuta dal Senatore Giorgini (della Commissione) — Ritiro della proposta Maggiorani — Proposta del Senatore Scacchi sospensiva dell'articolo primo, combattuta dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Relatore — Nuove considerazioni del Senatore Scacchi in appoggio della sua proposta — Osservazioni del Senatore Alfieri in appoggio della proposta Scacchi — Spiegazioni del Senatore Cannizzaro e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Maggiorani, fornito dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Avvertenze del Senatore San Martino, e del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'ordine della votazione — Dichiarazione del Senatore Scacchi — La proposta sospensiva non è appoggiata — Modificazione della Commissione all'articolo primo, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo primo modificato — Osservazioni ed emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 2 — Avvertenze del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Relatore — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Osservazioni ed emendamenti dei Senatori Cipriani, Scacchi e Alfieri all'articolo 3 — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Proposta soppressiva del Senatore Cipriani all'articolo 4 — Rinvio dell'articolo 4 — Proposta del Senatore San Martino sull'ordine della discussione — Osservazione del Relatore, e istanza del Ministro, a cui risponde il Senatore San Martino — Avvertenza dei Senatori Bellavitis e Scacchi — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Scacchi, cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi

Il Senatore Sanvitale domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene accordato.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati:

Roma 10 giugno 1873.

« Il sottoscritto interprete dei sentimenti della Camera, prega S. E. il Presidente del Senato del Regno di voler gradire ed esprimere ad esso i più sentiti ringraziamenti per aver contribuito a render più solenne onoranza alla salma del Deputato Rattazzi prendendo parte a tale funebre funzione. »

Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI.

A. S. E. il Presidente del Senato.

Annunzio ora al Senato il risultato della votazione di ieri, per la nomina di due componenti la Commissione permanente di Finanza.

Votanti 77, maggioranza 39. Eletti a maggioranza assoluta: il Senatore De Filippo con voti 56, e il Senatore Casati Luigi con voti 41.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859, sulla istruzione superiore.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859, sull'istruzione superiore.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Signori Senatori; in grazia degli onorevoli Alfieri e Vitelleschi il Senato è stato distratto e sollevato dalla noia di una discussione pedagogica, e il signor Ministro ha avuta occasione di mostrare con un discorso egualmente erudito e caldo, che non solamente sapeva trattare i particolari degli ordinamenti universitarii, e indirizzare questi secondo gli esempi delle nazioni più civili, ma che anche sapeva innalzarsi alle cime più alte dei problemi scolastici.

I due onorevoli Senatori che ho lodato dianzi si accoravano sopra tutto di ciò che noi non abbiamo Università libere: e supponevano che il Governo, con mano di piombo, opprimesse tutte le Università, tutto l'insegnamento superiore, e lo governasse in modo da impedire il libero esercizio, il libero sviluppo delle forze universitarie. Onde, aspirando sempre alla libertà, vagheggiavano essi l'insegnamento libero di altri paesi, insegnamento libero diverso da quello, che ieri vi ha benissimo de-

scritto l'onorevole Ministro; insegnamento libero non del professore, ma del corpo insegnante: vagheggiavano a preferenza il sistema adottato in un paese che in Europa ne dà esempio, se non più felice, almeno più noto; voglio dire il Belgio.

Egli è vero che i due onorevoli Senatori si accorgevano che questo sistema non sarebbe stato opportuno, almeno per adesso, in casa nostra; e invece di proporre addirittura che si adottasse in Italia, a costo di incontrare mille difficoltà nella esecuzione, manifestavano in generale il desiderio che se ne tentasse una prima prova. Voleano che un numero maggiore o minore delle nostre Università, si adattasse ad una forma di Università libera, ad una forma che eglino non determinavano, esprimendo soltanto il desiderio che si approvi il concetto, e che si studino i modi della esecuzione.

L'onorevole Ministro vi ha dimostrato ieri che le vantate franchigie delle Università, belghe, anziché aiutare le vere aspirazioni della scienza verso la libertà, si risolvevano realmente in un conflitto tra scuole rivali, tra opinioni assolute e contrarie, ognuna delle quali ordinava a suo modo, direi quasi convenzionalmente, una Università compatta, un corpo sì rigorosamente compaginato da non lasciare alcuna libertà di movimento ai proprii membri; uno studio nel quale ciascun professore non può considerare la scienza come si presenta alla sua mente, ma è costretto a camminare servilmente nel sentiero segnato dai fondatori dell'Università.

Laonde il signor Ministro diceva con ragione che noi in Italia godiamo una libertà d'insegnamento maggiore assai di quella del Belgio.

Incominciamo dai professori ufficiali. Noi vediamo che i professori ufficiali di tutte le scienze, abbiano esse o non abbiano relazione immediata cogli ordinamenti politici e morali dibattuti nel paese, sostengono quelle teorie, seguono quelle scuole che a ciascuno nella propria coscienza sembrano più giuste, più vere. Noi vediamo nelle nostre Università, o Istituti di alto insegnamento, professare dei sistemi filosofici contrari l'uno all'altro; vediamo l'una accanto all'altra delle cattedre ispirate da principii affatto diversi. Qui un filosofo spiritualista o cattolico, lì uno hegeliano; la storia, la critica filologica corrono a lor fini risolutamente; la storia naturale e la

fisiologia fanno tranquillamente delle esperienze che forse metterebbero in grave sospetto una scuola vicina. Questo quanto all'insegnamento ufficiale. Chi oserà dir che esso non sia libero in Italia, quanto in alcun altro paese ?

Passiamo a quello che propriamente si chiama libero insegnamento.

Non occorre dirne ora a lungo poichè è materia nota abbastanza e dovremo ritornarvi quando verremo più particolarmente ad alcuni articoli del presente schema di legge. Toccheremo allora più particolarmente le cagioni per le quali il libero insegnamento non si è tanto sviluppato in Italia, fuorchè in Napoli.

Ma finalmente questo sistema esiste legalmente nel paese ed anche realmente. Può accadere in ogni Università che di faccia al professore dato ad una scuola scientifica sorga un libero insegnante a trattar la medesima scienza secondo una scuola con indirizzo assolutamente diverso. Questo libero insegnante, come voi ben sapete, non deve rendere conto a nessuno dei suoi principii scientifici: soltanto deve chiedere alle autorità scolastiche una autorizzazione, e mostrare ch'egli non sia un ignorante, che sia degno di presentarsi al pubblico sopra una cattedra. E questa autorizzazione sapete voi perchè si richiede? Si richiede perchè quel tal corso che si fa presso i liberi insegnanti ha valore legale nel conto degli anni scolastici: e per dare il valore legale al corso è necessario la capacità d'insegnare.

Ma poi oltre a questo, la nostra legge non esige altro e non impedisce a nessuno di dare lezioni in qualsiasi materia. Quindi il professore, colui che vuol dare queste lezioni, siano temporanee o periodiche, non deve dipendere da nessuno; basta che rispetti le leggi generali dello Stato; che non combatta gli ordini fondamentali dello Stato, nè offenda la morale pubblica; che non trascorra i limiti necessari in ogni ordine civile; che non faccia quello che sarebbe punito in ogni professore ufficiale, anzi in ogni cittadino.

Dunque, per questa parte, il nostro insegnamento in Italia, considerato sotto il triplo aspetto degli ordini di professori che ammette si può dire libero, liberissimo.

Signori, se noi avessimo a trattare questa questione accademicamente, oppure se ne di-

scorressimo in questo momento, per prendere una deliberazione, un provvedimento inteso a produrre a qualche effetto legislativo ci sarebbe ancora molto a dire. Si potrebbe rispondere al signor Ministro, che questa libertà d'insegnamento di cui si gode in Italia è bella; ma pure non è tutto. Certamente nelle Università libere, nei corpi, che non dipendono dallo Stato nè per l'amministrazione loro, nè per l'ordinamento, si richiede una forza propria, una virtù collettiva, la quale può far progredire la scienza, può darle indirizzo diverso da quello che le dà il Governo, e ciò giova senza dubbio al progresso generale dello spirito umano. Il signor Ministro certamente nol nega.

E non cade in dubbio che questa maniera di combattere nella scienza noi oggi non l'abbiamo. In Italia oggi ogni professore combatte da sè solo con armi proprie. Non v'ha altro arsenale che fornisca le armi, altra mente che ordini in battaglia i combattenti, fuorchè l'arsenale e la mente del Governo. In altri termini, manca al libero insegnamento il modo di usare forze collettive.

Da un'altra mano, si potrebbe rispondere agli onorevoli Senatori Vitelleschi ed Alfieri che l'Italia non è il Belgio, e che tutti gli ordinamenti, che là possono prosperare o possono non nuocere al paese, in Italia lo potrebbero.

Levando da questo problema l'*x* e l'*y*, e mettendo invece i nomi, ognuno sa che il Belgio deve in gran parte la sua libertà, la sua emancipazione al partito cattolico il quale non osteggiò mai il partito nazionale e ha combattuto e continua sempre a combattere per la indipendenza nazionale e per la libertà che giova a lui stesso, in quanto e finchè gli giovi.

Ma io non ho bisogno di ricordare che l'Italia non è il Belgio. Noi non siamo nelle stesse condizioni. Noi abbiamo l'esperienza che dal 1830 in quà questo stesso partito fuori il Belgio gridò sempre in favor della libertà di insegnamento; innalzò audacemente, contro le proprie tradizioni, la moderna bandiera del libero insegnamento, tanto per l'insegnamento superiore, quanto per il secondario ed anche per il primario. Il qual grido e la quale bandiera hanno cooperato non poco, nell'occidente di Europa, alle vittorie della reazione politica e religiosa e questa alla sua volta, con la qualità del suo insegnamento, ha cagionato in parte quel complesso di circostanze che poco fa conducea la Francia a tante sven-

ture. Sì, l'insegnamento clericale ne è stato una delle cagioni, non la prima forse, ma nemmeno l'ultima. Io sono ben sicuro che i nostri colleghi dianzi lodati sono lontanissimi al par di me da ogni reazione di questa natura. Io ho accennato a tali fatti, perchè in cosa di tanto momento pel nostro paese, è bene guardarci dalle seduzioni di quell'apparenza di libertà la quale mena per l'appunto alla servitù degli intelletti e dagli animi.

Ma io lo replico, noi non dobbiamo trattare la questione accademicamente, nè votare un articolo di legge. Ringrazio gli onorevoli preopinanti che hanno aperto questo campo di discussione, perchè è bene che si esamini se in certe condizioni ci possa convenire il sistema delle Università libere. Ai discorsi de' due Senatori dianzi lodati, io risposi lo stesso giorno che precisamente delle Università libere come essi le intendono, ne abbiamo in Italia niente meno che cinque, in condizioni poco diverse l'una dall'altra. Un sesto istituto è libero, emancipato da poco, voglio dire quello degli studii superiori di Firenze, istituto grandioso ma rinato da poco in questa sua nuova vita, in questa sua forma novella. Ora è naturale che, prima di indirizzarci risolutamente su la via alla quale ci chiamano i signori Senatori Vitelleschi e Alfieri, noi consultiamo l'esperienza nostra propria.

Noi abbiam l'esperienza di tredici anni, per le Università di Perugia, Ferrara, Urbino, Camerino e Macerata, le quali esistevano già pria del 1860, e da quella fausta epoca in qua sono state assolutamente libere, amministrate le quattro prime dal Comune e dalla Provincia o dal Comune solo, e quella di Macerata, quasi autonoma, in questo senso che si regge da sè con propri statuti e mantiensì con una dotazione che le paga il Governo per causa onerosa, poichè lo faceva già il Governo pontificio per avere incamerate le entrate proprie dello stabilimento.

Ora, gli statuti di queste Università sono deliberati dai corpi stessi che reggono l'amministrazione; i professori sono eletti da loro, ed anche l'ordine delle facoltà è disposto da loro stessi. Hanno tutte le qualità delle Università libere, meno la forza vitale. La forza vitale non la poteva dare il Governo. Ed io dubito forte che il Governo la possa mai dare agli istituti

che sarebbero da creare secondo l'intendimento dei due onorevoli Senatori.

L'altro istituto che ho testè ricordato è quello detto degli studi superiori in Firenze.

L'Istituto di Firenze io non so quale fortuna s'avrà nell'avvenire: per ora non ci può dare argomento di esperienza, perchè è ordinato da poco tempo nella nuova sua forma.

Di certo, dovendo richiedere ammaestramento dall'esperienza in questa materia, è da prenderlo piuttosto dall'Istituto di Firenze che dagli altri.

La prova va fatta in una città che abbia grandi tradizioni, che accolga gran numero di uomini di lettere e di scienza; perchè certamente una Università libera non può fiorire in una città piccola di provincia.

Del resto, senza rinviare alle calende greche la risoluzione di tale questione, cioè a dire senza aspettare che oltre all'esperienza negativa che abbiamo delle cinque piccole Università, si aggiunga l'esperienza più concludente dell'Istituto di Firenze, io crederei che si possa, anzi che si debba, studiare questo partito dell'emancipazione di qualche Università secondo l'idea degli onorevoli Vitelleschi e Alfieri.

Lo potrebbe studiare il Ministero, e quindi farne argomento di progetto di legge; oppure i proponenti stessi potrebbero presentare il progetto per iniziativa parlamentare.

In questo studio bisognerà badare, secondo me, a molte considerazioni e a molte circostanze e soprattutto alla costituzione del Corpo amministrante, del Corpo direttivo, esso venga alla luce con elementi di vita.

Il Governo crea delle macchine, crea degli strumenti, e ce ne sono degli ottimi e sventuratamente anche dei cattivi; ma nel caso nostro è mestieri non un buono strumento ma un sano e gagliardo corpo vivente.

Dove lo troverete mai questo corpo vivente, per mandare ad effetto la formazione di nuove Università libere o piuttosto la emancipazione di Università già esistenti?

Dovreste fare come alcuni padri adoperano talvolta in Inghilterra e in America con un figlio savio, che dia belle speranze e spesso anche con un figlio discolo. Gli danno un capitale e gli dicono: «*Shift for yourself*» Provvedete ora ai casi vostri!

Or bene, io credo che il governo prima di dire ad un corpo universitario: Provvedete ai

casi vostri, debba pensar molto alla costituzione di quel corpo morale.

Io domanderei ai preopinanti come intenderebbero essi, di comporlo. Si rivolgerebbero essi al Comune, alla Provincia, alla Camera consultiva di commercio, al vescovo, al capitolo della cattedrale, ad un'accademia, ad una società privata? Non credo tanto facile la risposta.

Ora, o Signori, ho detto abbastanza di questo argomento che veramente fu un incidente e non è compreso propriamente nella nostra legge, la quale riguarda le Università governative.

Per le Università governative non ho bisogno di dirvi che questa non è una legge nuova. Ve lo faceva osservare il signor Ministro al principio della nostra discussione. Non si tratta d'altro che d'applicare a tutto il paese una legge che ne regola già una gran parte. E l'applicazione si vuol far con alcune modificazioni.

Ora io passerò ad esaminare in particolare qual'è questa legge, quali sono queste modificazioni, ed a tal fine dividerò il progetto in cinque capi principali. Il primo sarebbe l'unificazione della legge universitaria; il secondo l'ordinamento delle Facoltà, ordinamento tanto esterno, direi, quanto interno: l'esterno, cioè delle Facoltà di una stessa Università riguardate come componenti l'Università e l'ordinamento interno, cioè le cattedre di cui è composta la Facoltà.

Il terzo capitolo riguarderebbe l'obbligo di studii e di esami: il quarto la retribuzione dei corsi; il quinto finalmente l'elezione dei professori.

Incomincio dal primo capitolo, il quale coincide col primo articolo della legge, ed è l'unificazione della legislazione universitaria. Per questo non ho bisogno di spendere molte parole. Hanno veduto dalla mia Relazione che la legge Casati impera direttamente sopra una buona parte del nostro territorio; impera indirettamente sopra altre, dove fu più o meno mutata; ed impera anche in un'altra maniera indiretta, per mezzo de' regolamenti successivi, i quali la modificarono, e veramente in molte parti costituirono una nuova legge; poichè egli è noto che la legge del luglio 1862 diè al Ministro l'autorità di dettare un novello regolamento che determinasse addirittura tutto ciò che riguarda l'ordinamento degli studii e gli esami.

Dunque il partito di unificare ora gli ordini universitarii sotto la legge Casati mi pare che presenti pochissimi ostacoli; e veramente, fatte nella legge Casati le modificazioni proposte col presente sistema di legge, le quali sono essenziali nella parte veramente pedagogica e relativa agli studii, agli esami ed alle condizioni de' professori, fatte coteste modificazioni, io dico, non rimarrebbe altra differenza di momento se non che l'abolizione dei provvedimenti eccezionali intorno gli studii dell'Università di Napoli, dei quali io tratterò a suo luogo.

Le osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Scacchi a questo proposito andranno trattate in uno dei capi successivi, perchè questa prima parte mi pare che possa presentare poco luogo ad appunti.

Passiamo all'ordinamento delle Università, ed incominciamo dall'ordinamento esterno, cioè dal modo come stanno insieme le facoltà, e come compongono l'Università.

Il signor Senatore Scacchi a questo proposito ha toccato un tasto molto delicato. Vi ha domandato quali fossero le Università *complete* e le Università *ristrette*, o per meglio intenderci, quelle che sin qui sono state chiamate Università di primo ordine, o di second'ordine, alle quali è parso alla Commissione conveniente di dare questa altra denominazione di *complete* e *ristrette*, come esprime meglio la diversità loro; denominazione che a senso della Commissione è più propria che le parole « primo ordine e second'ordine. »

E vi ha domandato, l'onorevole Senatore Scacchi, quali saranno le une e quali le altre.

Non ho bisogno di ricordare che la differenza tra università e università, differenza ch'è si osserva in un doppio ordine di cose, cioè negli stipendi dei professori e nel numero delle cattedre, questa differenza si trova già nella legge Casati, ed ha origine nella natura stessa della cosa.

Le Università su per giù sono rimaste, dal 1860 in qua, l'una verso l'altra nelle medesime proporzioni che aveano nei tempi passati, quali piccole e quali grandi. Nelle piccole si danno stipendi più bassi e si hanno meno cattedre; nelle grandi si allarga l'uno e l'altro.

Come dissi, questa diversità si trova nella legge Casati; la quale considerando le Università di Torino e di Pavia, che erano allora le sole

grandi nel territorio pel quale fu fatta la legge, attribuì a quelle degli stipendi e delle Facoltà che non diede alle Università di Cagliari e di Genova, e non ricordo ora quali altre. La legge del luglio 1862, la legge Matteucci, quella che accrebbe gli stipendi dei professori, estese quasi a tutta l'Italia, tolte la Venezia e la provincia di Roma, questo stesso concetto. Difatti, con quella legge furono aumentati a 5 o 6 mila lire gli stipendi dei professori delle Università che si potrebbero chiamare di primo ordine e gli stipendi dei professori nelle altre Università a 3000 o 3600.

Dunque questi due ordini di Università, esistono da sé; nè io credo che il signor Ministro abbia avuto il concetto di far dichiarare l'ordine con altra legge, nè di farlo dichiarare con Decreto Reale.

Ma resterebbe sempre la gravità dell'osservazione dell'onorevole Scacchi.

Le Università secondarie attualmente sono composte di tutte 4 le facoltà, come le Università grandi, e per effetto di questa legge, esse avrebbero due facoltà soltanto; giurisi, rudenza e medicina. Rimarrebbero soppresse la facoltà di matematica e quella di lettere; ma a questo proposito è da fare un'osservazione. Il signor Ministro ha ben pensato al riparo. Il signor Ministro ha seguito il concetto che io rilevai nella relazione, che non è bene, cioè, di lasciare le Facoltà isolate per modo che traballino e che non si sostengano tra di loro.

Egli ha proposto che riducendosi, e secondo me molto saviamente, a due sole le Facoltà delle Università minori, vi si potessero aggiungere per Decreto Reale degli insegnamenti sussidiari tanto di scienze, quanto di lettere. E questo concetto non è nemmeno nuovo, escogitato ora dal signor Ministro; si trova anch'esso nella legge Casati, poichè essa prescrive che nelle Università di Genova e di Cagliari si possa aggiungere alle Facoltà di scienza qualche cattedra di lettere.

Dunque per questo il signor Ministro è ritornato alla legge.

Ciò non mi fa chiudere gli occhi sulla gravità e sulla importanza dell'osservazione fatta dal Senatore Scacchi. Bisogna che ci persuadiamo tutti che non si può dare insegnamento dappertutto, collo stesso sviluppo e nello stesso grado; e dico tutti, non solo i membri del Parlamento, ma anche tutti i cittadini, perchè

questa è una di quelle riforme salutari ma dolorose, alle quali deve concorrere il voto di tutta la nazione.

Se l'opinione pubblica non fosse convinta di ciò, la presente legge per poco radicale che ella sia in tal parte, potrebbe naufragare qua, nel Mediterraneo, prima di passare all'Atlantico, dove le burrasche sarebbero anche più gravi. Onde io mi appello al patriottismo dell'onorevole Scacchi e di tutti i Senatori affinché non si accrescano gli ostacoli a questa parte del progetto di legge.

Vengo ora alla costituzione interna delle Facoltà e in particolare a' corsi che debban seguire gli studenti in ciascuna facoltà. Questo si può chiamare il pomo di discordia non meno della Commissione, che del Senato. Ed è naturale, che sia così, perchè si tratta di un concetto nuovo appo di noi.

Io credetti bene nella relazione di dirlo a lettere da scatola. La maggioranza della Commissione è stata su questo punto piuttosto maggioranza fittizia, legale, che vera maggioranza di numero.

Eravamo quattro e quattro. Prevalse il voto del Presidente, e per effetto di questa maggioranza alla quale io appartenni, fui eletto relatore.

Incominciamo dagli studii che i docenti devono seguire in ogni facoltà.

La legge Casati mette i titoli di tutti gl'insegnamenti. Il regolamento Matteucci, il quale li nomina anch'esso, li accrebbe notevolmente ed è bene di tener presenti le cifre.

Per esempio, in giurisprudenza secondo la legge Casati, vi erano 14 insegnamenti e secondo il Regolamento Matteucci 15 (qui vi è poca differenza). In medicina e chirurgia 14 insegnamenti e furono portati a 24. Nelle scienze matematiche e naturali gli insegnamenti da 11 salirono a 19, nella filosofia e lettere da 10 a 13.

Questo gran numero d'insegnamenti fece nascere delle difficoltà nella distribuzione dei giorni di lezione e degli anni di corso; delle lagnanze da parte degli studenti o delle loro famiglie, l'eco delle quali lagnanze arriva fino a noi.

Pertanto, trattandosi nella Commissione l'articolo del progetto che veniva realmente a diminuire il numero degli insegnamenti prescritti nel regolamento Matteucci, questa diminuzione

non bastò a tutti, e sorse il pensiero di ridurli vieppiù, di prescrivere sol quelli che strettamente fossero necessari in ciascuna Facoltà. La questione, come ho accennato poc'anzi, merita se ne dica qualche parola di più.

Uomini autorevolissimi nella scienza, tra i quali posso nominare l'onorevole nostro collega il Senatore Bufalini, hanno parteggiato caldamente per la riduzione degli insegnamenti. Dall'altro lato, contro l'autorità si deve ascoltare anche un poco la ragione, la quale ci ammonisce a riflettere che restringere il numero degli insegnamenti vuol dir abbassare il livello delle scienze, render queste schiave dell'arte.

La scienza non progredirà al certo quando tutti i giovani che si addicono alle professioni liberali, ne studieranno quel tanto che basta a superar l'esame e nulla più. Vede il Senato quanto sia grave e dubbia la quistione.

Ora, siccome il signor Ministro nella parte relativa agli esami, la quale non si può staccare da quella degli insegnamenti, proponea che aboliti gli esami speciali si domandassero esami sopra poche materie determinate, così parve ad alcuni componenti la Commissione, anzi posso dire alla maggioranza, che adottando questo espediente si venisse a limitare a diminuire di fatto, il numero degli insegnamenti richiesti dalla legge Casati e dal regolamento Matteucci. Supponghiamo che in una Facoltà, la quale ha, secondo il regolamento Matteucci, 14 insegnamenti, le materie veramente necessarie siano soltanto 8 o 10, egli è evidente che rimanendo sempre 14 le cattedre aperte, lo studente non sarà realmente costretto che a seguire quegli 8 o 10 corsi designati nominativamente, sia nella legge o sia nel regolamento (è questione che tratteremo dopo). In altri termini, tanto vale prescrivere questi 8 o 10 esami, quanto rendere obbligatorio lo studio alle materie corrispondenti a quelli.

Tale fu il concetto della maggioranza della Commissione, del quale d'altronde l'onorevole Vitelleschi vi diede l'altro giorno un'esposizione molto più soddisfacente di quello che ho potuto fare io.

Prima di lasciare questo argomento io debbo fare osservare che ho sentiti dei Senatori autorevolissimi nelle cose di scienza, sostenere che ci debbano essere due ordini di cattedre; al-

cune cioè che facciano la scienza per la scienza, ed altre che facciano la scienza per la professione.

Questa sentenza è bella a sentirla pronunziare, ma poi, quando si venga all'applicazione, a scrivere cioè in una legge quali siano le cattedre della scienza per la scienza, vale a dire le cattedre di mero lusso per le professioni, e quali invece quelle che costituiscono il bisogno vero dell'istruzione professionale, allora credo che molti esiteranno. Non si troverebbero forse due scienziati che la pensassero nello stesso modo.

Parve quindi felice espediente alla maggioranza della Commissione, quello di rimettersi in parte alle tendenze degli stessi studenti, perchè, quando loro si domandasse un *minimo* di esami sulle materie assolutamente necessarie e nello stesso tempo si obbligassero a percorrere un numero di insegnamenti maggiore assai di quello degli esami, si lascierebbe agli stessi studenti la scelta, rispetto a quelle parti, sino ad un certo punto secondarie, della scienza che fossero state più accomodate al loro ingegno, ed al loro gusto. Non si può negare che questo problema è di quelli che non si sciolgono senza pensarci due volte e pare alla maggioranza della Commissione non averlo sciolto tanto infelicemente.

L'onorevole Scacchi nel suo discorso del primo giorno di questa discussione faceva una colpa al Ministero ed alla Commissione di aver soppressa in Napoli una Facoltà, cioè a dire di avere riunite le Facoltà di scienze matematiche e di scienze naturali. Nella legge costitutiva della Università di Napoli, nella legge del 1861, sono istituite in vero queste due Facoltà, ma quando fu promulgato il regolamento Matteucci per effetto della legge che ho ricordata del 31 luglio 1862, la legge Napoletana restò derogata in quella parte. Ad ogni modo risponderò al Senatore Scacchi che nella discussione particolare degli articoli egli potrà proporre quegli emendamenti che crederà. A che si riduce la questione? Si riduce a questione di bilancio, perchè questa divisione di Facoltà non ha altro effetto amministrativo, se non che di lasciare in piè un maggior numero di cattedre da potersi affidare a professori ordinari. Secondo la legge Casati e secondo il progetto di legge in discussione è stabilito il numero di professori ordinari per ogni Facoltà. La questione dunque se abbiano a ri-

storarsi le due Facoltà, ovvero si debbano limitare ad una sola, si riduce a quelle del numero dei professori ordinari che sia da fissare nella legge. Si potrà rimettere dunque alla discussione degli articoli, nella quale si vedrà se, considerate le condizioni speciali dell'università di Napoli, si abbia a mutare eccezionalmente il limite del numero de' professori ordinari, in guisa che di dieci si debba per esempio innalzare a quindici.

Nella questione degli insegnamenti ho detto che era racchiusa un'altra parte che è stato argomento conteso da molti, cioè l'ordine e la successione dei corsi.

L'art. 125 della legge Casati lasciò in libertà degli studenti di regolare in quell'ordine che loro paresse migliore, lo studio degli insegnamenti stabiliti dalla legge stessa. Il Regolamento Matteucci al contrario inceppò gli studenti, perchè, oltre ad aver accresciuto il numero dei corsi, dice: nel primo anno studierete questo e questo, nel secondo anno studierete quest'altro; dimodochè fu interamente tolta agli studenti la libertà loro data dalla legge Casati.

Sappiamo tutti che questo provvedimento del regolamento Matteucci suscitò una vera reazione nelle opinioni del paese. A molti pareva che i giovani fossero inceppati di troppo nei loro studi, e i sostenitori di questa opinione avevano dalla loro parte l'esempio delle Università germaniche. Questa questione è stata già trattata largamente, sì che a me pare che basti l'averla accennata. Il Senato ha sentito ampiamente le ragioni dell'uno e dell'altro sistema; secondo me c'è stata esagerazione da ambe le parti. Mi pare che il signor Ministro abbia esagerato supponendo che la libertà lasciata ai giovani sia il metodo più sicuro per creare dei genii. Io, questo non lo credo, non credo che l'effetto di questa legge possa arrivare fin là, ma in generale mi sembra che lasciare una certa libertà ai giovani nella scelta degli studi e nella successione dei medesimi, mi sembra, dico, che questo possa giovare. Dall'altro lato non c'è dubbio che i troppi studi schiacciano assolutamente, e i troppi esami, che sono la conseguenza dei troppi studi, fanno ricorrere all'imbeccata, che è quel vizio generale che noi lamentiamo in tutti gli esami tanto dell'insegnamento superiore quanto del secondario; cioè la così detta preparazione agli esami, il sostituire la memoria all'intelligenza, l'andar a spasso per la maggior parte del corso

degli studi e poi buttarsi perdutoamente a ficcar di forza nella memoria alcune risposte stabilite, dar questa risposta agli esaminatori e poi andar via e passare per dottori.

Questo in gran parte, secondo me è l'effetto dei troppi esami e dei troppi studi. Quando è aggravata di troppo colla violenza, la natura umana cerca i modi di sottrarsi coi sotterfugi. A questo proposito il signor Senatore Scacchi ha sostenuto che l'assistenza agli studi non sia necessaria e quanto agli esami mi pare che nemmeno se ne fidi molto. Intorno a ciò io debbo esprimere il parere che è prevalso nella Commissione. In questa parte siamo stati tutti d'accordo, cioè si è convenuto che per riconoscere l'idoneità di un giovane ci voglia la doppia prova dell'esame e dell'assistenza, e che l'una non possa valere senza l'altra; giacchè noi sappiamo che il buon esito dell'esame può essere risultato dell'imbeccata che si è presa, oppure effetto del caso, quando il giovane sia interrogato sopra un quesito che conosca, mentre ignori tutti gli altri.

L'assistenza ai corsi dà guarentigia maggiore, perchè se lo studente è obbligato a seguire le lezioni, deve sentire e ritenere almeno qualcosa. Il Senatore Scacchi tra le altre cose crede che l'assistenza ai corsi sia elemento di disordine. (*Segni di denegazione del Sen. Sacchi.*) Io lo ricordo perchè quelle parole mi fecero una certa meraviglia, non trovando io il modo di spiegarmi come l'assistenza potesse divenir cagione di disordine. Poi mi sono accorto che si può spiegare in questo modo, cioè che quando lo studente va dal professore a dimandare l'attestato del corso seguito, il professore non avendo mai veduto in viso lo studente, negherà l'attestato dal che potrebbero nascere dei disordini; disordini per altro i quali io credo che sarebbero evitati di certo colla fermezza dei professori.

Il Senatore Scacchi allegava i dieci anni di esperienza che ha fatta nell'Università di Napoli col metodo eccezionale seguito in quella, secondo la legge del 31 luglio 1862, cioè a dire che gli studenti non si inscrivano ai corsi, e perciò non abbiano altro obbligo che gli esami.

Io veramente mi trovo un poco imbarazzato a rispondere a questo, perchè vorrei avere sotto gli occhi i risultati pratici effettivi di questi dottori creati con tal metodo speditivo.

Questi risultati non li ho; e dall'altro lato ho sentito nel paese asserire dei fatti non favorevoli all'opinione dell'onorevole Senatore Scacchi.

Ho udito anche da alcuno dei nostri Colleghi un fatto non tanto antico, di un tale, che da Firenze andò all'Università di Napoli, vi stette tre mesi e ritornò colla laurea! Con quel sistema il fatto si può spiegare; ma certamente non è una guarentigia agli occhi di tutti coloro, e credo che sieno molti, i quali, per dare i gradi universitari, vogliono la sicurezza degli esami dati bene e dell'assistenza al corso.

Io non dirò nulla dell'altra parte alla quale ha risposto il signor Ministro. Il signor Senatore Scacchi si lamentava che nel nuovo progetto di legge si richiedesse agli studenti di giurisprudenza e di medicina l'assistenza ai corsi di filosofia e di lettere; ei li diceva inutili. Il primo giorno disse fra le altre cose che non bisognava annoiare i vivi per far risorgere i morti. Ma io veramente non credo che Aristotile, Platone, Omero, Demostene, Cicerone, Tacito e tanti altri grandi scrittori siano morti.

Essi non sono certamente morti, perchè sono stati e sono i maestri e compagni nostri e non solo ci aiutarono e ci aiutano negli studi, ma c'indirizzano ai principii più alti di morale e di virtù cittadine. Questi non sono mica morti.

D'altronde io non so come si possa far gran profitto in qualunque scienza, senza avere un sentimento elevato per le lettere e una sufficiente coltura.

È vero che gli antichi, per esempio, non scoprirono nè molto avanzarono nella geologia e nella mineralogia e in qualche altra scienza affine; ma io credo che in altre scienze noi non siamo andati gran fatto al di là degli antichi, in special modo in tutte le scienze speculative; nelle quali non credo che abbiamo fatti progressi tanto notevoli quanto nelle scienze sperimentali.

Se non ci è accaduto come nelle arti, nelle quali siamo restati molto più bassi degli antichi, certo egli è che in quelle scienze non ci siamo innalzati molto sopra di loro. Mi permetta l'onorevole Scacchi di dir che non abbiamo ragione di burlarci tanto del greco e del latino.

Poi, io non vorrei che, come pensava l'ono-

revole Scacchi, invece del greco e del latino, (e qui fo osservare che nelle Università s'insegna la letteratura e non le lingue) invece del greco e del latino, io dico, si insegnassero le lingue moderne.

Le lingue moderne ognun le studia da sè o presso privati maestri. Esse non appartengono a quel prezioso patrimonio letterario, scientifico e morale lasciato da quei grandi maestri, i quali saranno sempre alla testa della civiltà del mondo.

Io ho notato nella mia Relazione il bilancio, per dir così, degli obblighi dello studente secondo il nuovo progetto di legge. Ecco quali sono:

Abolito l'esame d'ammissione che si richiede dall'articolo 114 della legge Casati;

Resa agli studenti la libertà di ordinare i corsi a loro talento, secondo l'articolo 125 della stessa legge;

Fissato, all'incontro, il numero d'anni nei quali essi debbono compiere un dato numero di corsi divisi in due periodi;

Aboliti gli esami speciali di ciascun insegnamento;

Sostituitovi un esame di abilitazione, da darsi sopra poche materie determinate alla fine del primo periodo, vale a dire alla metà del corso;

Ed alla fine del secondo periodo nessun altro esame, fuorchè quello di laurea.

Prima di tutto io dirò che l'abolizione dell'esame di ammissione si può benissimo accettare con tutta sicurezza, perchè nella legge Casati non era prescritta la licenza liceale per coloro che entrassero all'Università. Ora, l'esame di licenza liceale viene ad essere un doppiante dell'esame di ammissione o piuttosto l'esame di ammissione un doppiante della licenza liceale. Nel regolamento Matteucci si richiedeva l'uno e l'altro, e forse era necessario dieci anni addietro quando si cominciava appena ad eseguire la legge sull'istruzione secondaria.

Noi ricordiamo tutti, quante fatiche si ebbe a durare per rendere serii gli esami della licenza liceale, ma quali reclami si ebbe ad affrontare, poichè tutti dipingevano come una tirannide quest'obbligo della licenza liceale. Al di d'oggi il rigore ha portati infine i suoi frutti salutari, e pare finalmente che si sia riuscito ad avere delle guarentigie sufficienti nell'esame liceale.

Pertanto il signor Ministro ha fatto cosa

molto lodevole col sopprimere gli esami di ammissione, perchè finalmente ogni esame non necessario che si tolga via è un tempo di più dato agli studi.

È resa agli studenti secondo l'articolo 125 della legge Casati la libertà di ordinare i loro corsi.

Io ho già parlato delle opinioni divergenti intorno ai due sistemi che si presentano: l'uno dell'assoluta libertà, l'altro dell'obbligo assoluto di seguire un dato ordine di studi; a questo io debbo aggiungere che nel progetto dell'onorevole signor Ministro non si conceda nemmeno l'assoluta libertà come nella legge Casati, perchè il corso degli studi di ogni Facoltà si divide in due periodi, e si richiedono nel primo periodo tali e tali altri esami. Ora basta il richiedere alcuni determinati esami in un periodo al pari determinato, perchè sia il giovane obbligato a frequentare nel primo periodo quei tali insegnamenti. Dunque questo è molto utile.

Riguardo al secondo periodo il progetto è stato modificato nello stesso senso dalla Commissione e credo che il signor Ministro l'accetti.

All'incontro si è fissato il numero degli anni nei quali i giovani abbiano a percorrere il corso. Questo era necessario, perchè uno degli inconvenienti che si sperimentarono colla legge Casati era questo, che con ogni mezzo si cercava di fare il corso nel minor numero d'anni possibile; il che significa per la maggior parte far male gli studii. In generale i giovani, e forse le famiglie più che i giovani, sono spinti dalla premura di ottenere la laurea, andando all'Università più per ottenere questa che per studiare. Forse ci sarà il 50 per cento che anderà per brama della scienza; il rimanente per ottenere la laurea. Tutti i sotterfugi possibili si mettono in pratica per mostrare di avere percorso gli studi e tirare innanzi. Al contrario, ora che si stabilisce il numero degli anni di studio da farsi, e dall'altro lato un numero di materie, sulle quali è da sostenere l'esame, questa fretta viene moderata. Il giovane è rattenuto, gli si dà suo malgrado l'agio di studiare.

Io credo che questo limite debba soddisfare in gran parte le opinioni di coloro che vorrebbero obbligare strettamente ad un corso di studi determinati e a dare molti esami. Circa l'abolizione degli esami speciali di ciascun insegnamento, io ho accennato la ragione che vi

ha condotto il Ministro: essa, lo replico, è quella di non aggravare troppo i giovani con gli esami, il che torna sempre a danno degli studi.

So che a questo ci sono delle difficoltà da parte di molti i quali dall'altro lato mostrarono che gli esami sono la migliore guarentigia degli studi, insieme con quella dell'assistenza.

Se in tutte le cose umane la verità fosse per l'appunto nel mezzo dei partiti estremi, la Commissione si dovrebbe rallegrare di avere scelto il partito migliore che si poteva, perchè mi pare che in questo abbia evitato l'altro estremo, accrescendo il numero degli esami che richiedeva il signor Ministro, nel primo periodo soltanto, e ordinandoli ancora nel secondo.

Io spero, come spera la Commissione, che il signor Ministro voglia aderire a questo divisamento della maggioranza della Commissione, il quale risponde al sentimento unanime che respingeva il sistema troppo largo, proposto dal signor Ministro.

Io dovrei in proposito fare una narrazione troppo lunga ed anche un poco personale, ma per amor di brevità ne darò un cenno.

La maggioranza della Commissione aveva stabilito di aggiungere, come ho detto ora, un secondo periodo di esami nell'ultima metà del corso: e perciò, come nel primo periodo il progetto Ministeriale designava la materia degli esami, così pareva necessario che si designasse anche nel secondo periodo, per avvicinarci a quella tale opinione che ho accennato in principio, a quell'opinione degli studi necessari ai corsi professionali; poichè si pensava che gli esami stabiliti dalla legge obbligherebbero agli studi corrispondenti.

La Commissione mi nominò Relatore, quando la maggioranza si era adattata a questo partito di richiedere ancora degli esami nel secondo periodo, ma si ricusava (e credo che ben faceva) dal designare essa medesima le materie di questo secondo esame.

Ora, comunicata questa riserva al signor Ministro, egli non credette aderire al nostro divisamento, ed enunciò l'idea, che invece di stabilire nella legge le materie del primo periodo di esami com'era nel suo progetto e di stabilirle egualmente per il secondo periodo, si rimandasse quest'attribuzione al regolamento, e si dicesse che il numero degli insegnamenti fosse stabilito da un regolamento, e in esso fossero designate anche le materie sulle quali

si debbano dare gli esami, tanto nel primo quanto nel secondo periodo.

Io avea già fatta la Relazione quando convocata la Commissione e palesata quella seconda proposta del signor Ministro, una gran parte dei componenti vi si acconciò, contro l'avviso dell'onorevole Vitelleschi e il mio: essendo noi rimasti fermi nel partito di designare per legge tutte le materie degli esami.

A questo punto io avrei dovuto rinunciare all'incarico. Non è negli usi parlamentari che faccia la Relazione chi non è del tutto del parere della maggioranza. Ma siccome il lavoro era già fatto, la legge era inoltrata e tutti sapevamo la premura che ne avea l'onorevole signor Ministro, della qual premura il Senato è stato testimone, non esitai ad andare innanzi non ostante quel disparere e compiere sino alla fine l'incarico datomi.

Però debbo dichiarare che nella discussione degli articoli mi riservo di seguire la mia opinione personale, e mi basta di avere date queste spiegazioni sulle contraddizioni di un Relatore che non segue in tutto l'opinione della maggioranza.

Veniamo ad un'altra questione, alla retribuzione cioè de'corsi, proposta in questo progetto.

La legge Casati stabiliva la retribuzione dei corsi, cioè che il giovine paghi un tanto per ogni corso ch'ei segua. Secondo la legge Casati questa retribuzione doveva andare ai professori ufficiali quando il giovane seguisse il suo corso ed al libero insegnante quando il giovane studiasse appo di lui. Sa ognuno che la legge del 31 luglio 1862 cancellò questo provvedimento; invece della retribuzione dei corsi, stabilì un'iscrizione annuale, e per salvare il principio della retribuzione a favore del libero docente volle che si restituissero allo studente alla fine dell'anno tante parti dell'iscrizione da lui pagata, quante corrispondessero al numero de'corsi fatti presso privati insegnanti ai quali egli avea pagato o dovea pagare l'onorario. Ognuno sa parimenti che in compenso delle perdute retribuzioni di corsi e propine di esami la legge stessa del 1862, aumentò gli stipendii di professori serbando inoltre a favor loro gli aumenti quinquennali.

Ora, il signor Ministro propone di nuovo la retribuzione dei corsi: e non si può negare che questa è la base del libero insegnamento.

Sotto il punto di vista del libero insegnamento dobbiamo piuttosto rammaricarci che le retribuzioni dei corsi siano troppo piccole piuttosto che eccessive, perchè veramente il libero insegnamento non può fiorire se non che colla retribuzione. La legge Matteucci non avea assolutamente tolta questa base del libero insegnamento, col provvedimento testè accennato, il quale pur gli recava qualche disagio diminuendo in somma la retribuzione.

Adesso l'onorevole Ministro ristora in questa parte la legge Casati. Non dirò di più, perchè in proposito ha già risposto il Ministro all'onorevole Senatore Scacchi, il quale credea che con la retribuzione venisse ad essere degradato in qualche modo il professore e lo studente.

Ma no davvero; non può arrossire l'uno nè l'altro della pagata retribuzione. D'altronde è da considerare che il danaro non si dà in mano al professore, si consegna all'Università la quale ne cava tre decimi, de'quali fatto un cumulo, si dispensano ai professori delle cattedre per natura loro meno frequentate che non sian quelle de'corsi professionali, per esempio la giurisprudenza o la medicina.

Ora, non mi resta, nella divisione che mi son fatta del progetto, che a trattare l'argomento dei professori, ed a questo proposito ben vede il Senato come il progetto attuale porti una mutazione profonda alla legge Casati.

Secondo quella legge, i professori ordinari si nominano a concorso, o a scelta del Ministro tra gli uomini eminenti che godono una fama italiana, e che sono riconosciuti come sommi nella scienza loro. I professori straordinari poi sono posti assolutamente in una condizione precaria, della quale non dirò a lungo, avendone ieri l'altro già discorso colla sua solita eloquenza l'onorevole Senatore Mamiani. In vero la posizione de'professori straordinari era poco meno che intollerabile. Aggiungo che essendosi di molto aumentato il numero delle materie d'insegnamento tra per effetto del regolamento Matteucci, e per lo sviluppo generale della scienza, e non potendosi provvedere a tante cattedre con professori ordinari senza aggravare di troppo le finanze, si è ricorso troppo sovente al partito di porre molti professori straordinari. Gran parte dell'insegnamento è stata così affidata ad uomini che hanno tutte le ragioni di rimanere scontenti della propria condizione: da un lato lo scarso sti-

pendio, dall'altro la incertezza dello avvenire; poichè questi professori, lo replico, dipendono assolutamente dal Ministro, e possono essere mandati via da un anno all'altro.

Ora, il progetto attuale migliora notabilmente le condizioni dei professori straordinari, i quali sarebber ora nominati al modo dei professori ordinari, ed acquisterebbero dopo due o tre anni la stabilità del loro posto, e dopo altri due, se ben ricordo, il massimo dello stipendio di questa classe, cioè a dire i sette decimi di quello assegnato ai professori ordinari. Per tal modo la condizione degli straordinari si avvicina di molto a quella dei professori ordinari ed è onorevole e conviene ad uomini che si dedicano all'insegnamento delle scienze. Circa i professori ordinari il progetto stabilisce che siano eletti tra gli uomini eminenti, ovvero tra i professori straordinari stessi, ai quali si apre così un'altra via a maggiore dignità ed a più largo avere.

Io non dirò della divergenza nata tra la Commissione ed il signor Ministro, circa il modo di proporre gli uni e gli altri professori; di ciò si parlerà nella discussione degli articoli.

Vi è un'altra questione sulla quale hanno fatto delle osservazioni gli onorevoli Scacchi e Maggiorani, cioè il numero delle lezioni. I professori in oggi sono obbligati a tre lezioni alla settimana, secondo il progetto Scialoja ne dovrebbero dare cinque. In questo punto non voglio pronunciarmi: credo che ci siano delle vevoli ragioni da una parte e dall'altra. Di certo i professori, dovendo preparare le lezioni, almeno in alcuni insegnamenti, non potrebbero far più di tre lezioni in ogni settimana; ma in altri insegnamenti che richiedono minore studio quotidiano da parte del professore, le cinque lezioni non son troppe. E non ne dico altro, poichè sarà meglio esaminare i varii casi nella discussione degli articoli.

Questo si voglio avvertire, che io personalmente non ci sono interessato per nulla. Io ho il titolo di professore emerito dell'Università di Palermo e dell'Istituto degli studii superiori di Firenze e sono in ritiro con la pensione alla quale mi diè diritto il tempo di servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto io non ho obbligo d'insegnare; se do tuttavia qualche lezione, lo faccio come libero insegnante, per diletto, per dovere verso la scienza, non già

per dovere pubblico, e molto meno per retribuzione: in guisa che sono perfettamente disinteressato in queste questioni. Per la stessa ragione son disinteressato in un'altra proposta dell'onorevole signor Ministro, la quale la Commissione ha accettato in parte, ed in parte no.

L'articolo 73 della legge Casati provvede che ad alcuni professori eminenti, di quei tali dell'articolo 69 dei quali io parlava poc'anzi, quando ci sia da temere che abbandonino il loro posto perchè altrove si offrisse loro una posizione migliore, si possa dare una metà di più del loro stipendio. Veramente questa larghezza della legge Casati è presentata in condizioni troppo rare e difficili a verificarsi.

Nel progetto dell'onorevole Scialoja questo articolo si applica anche a favore di quei professori, che per opere pubblicate e per insegnamenti dati, si sieno resi illustri nelle loro scienze.

La Commissione ha creduto che questo partito si dovesse approvare di gran volontà; tanto più che la condizione dei professori in generale non è splendida. L'onorevole Ministro chiedeva di più che per questi tali professori fosse permesso il cumulo di altri impieghi.

La Commissione non ha creduto di ammettere ciò per la considerazione che professori così eminenti non occupano verosimilmente e non possono occupare se non che impieghi ragguardevoli, i quali impieghi obbligano a studio e ad assistenza, mentre la cattedra non ne richiede di meno.

Dunque è parso alla Commissione che questa disposizione non sia opportuna. Io ricordo bene che l'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe estendere l'incompatibilità ad una sfera più larga, alla quale non credo possa provvedere una legge di pubblica istruzione. Ei vorrebbe esclusi i professori da qualunque altro esercizio o ufficio pubblico, anche gratuito e temporaneo, che possa distrarli dall'insegnamento.

Ora, mi è d'avviso che non si possa estendere il divieto fino a tal segno. Ognun sa che una parte non piccola di affari pubblici è trattata senza alcuna retribuzione, e talvolta con incomodo e spesa, da un numero piuttosto ristretto che largo di Senatori, Deputati, professori ed altri, che vi si restano per amor del paese e zelo della cosa pubblica.

In quel ristretto numero chi è che non abbia

sulle spalle tre o quattro commissioni più o meno temporanee, le quali s'egli ricusasse recherebbe danno all'andamento della cosa pubblica? Ora, perchè escludere da questa contribuzione di lavoro i professori i quali si deve supporre ne sappiano più degli altri o almeno che non siano ignoranti?

Dunque mi pare che a questa parte della proposizione dell'onorevole Maggiorani non si possa annuire.

Così, se non erro, ho esaurita la rassegna dei principali articoli della legge e delle varie opinioni che sono state espresse nel corso della discussione. Ed ora, a nome della maggioranza della Commissione, io prego il Senato a voler approvare la legge colle modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo, come fu redatto dalla Commissione.

« Art. 1. Le disposizioni del titolo secondo della legge 13 novembre 1859 e gli articoli del titolo primo di essa legge, applicabili all'istruzione superiore, sono rese obbligatorie in tutto il Regno con le seguenti modificazioni ed aggiunte. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel titolo 2, della legge Casati che l'onorevole signor Ministro si propone di conservare al pari dell'onorevole Commissione, vi è l'articolo 76 in cui si dice: I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente. »

Ora uno degli oggetti di questo disegno di legge essendo l'unificazione, domanderei che questa istituzione dei dottori aggregati fosse estesa a tutto il Regno perchè attualmente è limitata a poche università e specialmente a quelle del Piemonte. Io la crederei utilissima perchè costituisce una classe intermedia fra i semplici esercenti e i professori e perchè è uno stimolo a progredire negli studi e a non mettersi in ozio, come spesso fanno gli esercenti rispetto alle dottrine. Comodo anche, perchè vi si può prendere qualche incaricato, specialmente quando i Professori sono impediti.

Accade spesso, e questo è un altro inconveniente dell'insegnamento, accade spesso che un professore essendo impedito per malattia o per qualche ufficio pubblico, la scuola rimane vuota.

È questo un gran danno per l'istruzione, la quale si alimenta specialmente dell'assiduità ;

ed allora da questo corpo degli aggregati, che sono tutti per concorso, che sono tutti distinti, il signor Ministro potrebbe ricavare qualche aggiunto, qualche incaricato per continuare la scuola.

Dunque, ed in vista del pensiero di unificare, e nell'utilità di questa istituzione, io domanderei che i dottori aggregati si estendessero a tutto il regno.

Ho formulato una proposta in questo senso, e la invio alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani fa la seguente proposta all'articolo 1 :

« Fra le disposizioni del titolo secondo della legge 13 nov. 1859 vi è quella espressa all'articolo 77 sui dottori aggregati. Domando se tale disposizione non dovesse venire estesa a tutto il Regno, siccome utilissima ad accrescere gli stimoli allo studio e comoda ad attingere in questa classe gl'incaricati da sostituire ai professori impediti di esercitare il loro ufficio.

Permetta, onorevole Maggiorani; Ella dovrebbe formulare la sua proposta come una aggiunta all'articolo primo, e non come una domanda diretta all'onorevole Ministro.

Senatore MAGGIORANI. Quando in massima fosse accettata la mia idea, allora io potrei formulare la mia proposta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma non si possono accettare le generalità, occorre formulare nettamente una proposta.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, domanda Ella la parola sulla proposta Maggiorani?

Senatore GIORGINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore GIORGINI. Io credo che la Commissione sia fin d'ora in grado di esprimere un giudizio sulla proposta che il Senatore Maggiorani sarebbe invitato a formulare; giacchè la questione dei dottori aggregati, come si può benissimo immaginare, non fu estranea agli studi e alle deliberazioni della Commissione. La Commissione si trovò unanime nel respingere questa istituzione esistente, come ben diceva l'onorevole Senatore Maggiorani, in alcune università del Regno, ignota in molte altre. E la ragione principale che indusse la Commissione a respingerne l'applicazione a tutte le università del Regno, fu appunto questo inconveniente che io ho sentito deplorare da persone le quali avevano molta cognizione delle

cose scolastiche nelle università rette da leggi che ammettevano codesta istituzione.

L'inconveniente è che questa istituzione crea, dirò così, per ciascuna università e per ciascuna Facoltà, una specie di affiliazione, una categoria speciale di aspiranti, la quale può contare sul patrocinio benevolo, e mi si passi anche la parola, parziale, da parte delle università e delle facoltà presso le quali i candidati all'aggregazione siano stati promossi.

Si crea, si forma per così dire una coda, una fila alla porta di tutte le università che imbarazza poi nella scelta dei professori, e che restringe il cerchio dentro il quale dovrebbe esser fatta la scelta. Noi abbiamo desiderato di lasciare il terreno per quanto è possibile sgombro, impregiudicato dall'influenza di tutti i sentimenti, che possono alterare i criteri, secondo i quali si debbono fare le scelte dei professori, e sopra tutto creerebbero in ciascuna località, un certo numero di concorrenti, i quali avrebbero nella loro origine, nella loro provenienza un vantaggio sugli altri concorrenti pregiudicevole alla buona scelta. È per questa ragione che la Commissione si pronunciò nelle sue private conferenze contro l'istituzione dei dottori aggregati. La Commissione credo sia unanime nel mantenere questa sua deliberazione, e di questo io credevo utile informare l'onorevole Senatore Maggiorani acciò potesse fin d'ora prevedere l'accoglienza che la sua proposta troverebbe su questi banchi, qualora egli si decidesse a presentarla.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani è invitato a formulare la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Controporrò all'opinione dell'onorevole Senatore Giorgini che, se questa benevolenza è frutto di merito, è frutto di fatiche sue, ed io veramente non saprei criticare che nell'università ci sia una classe di studiosi che amano di avanzare un poco negli studi; ma ad ogni modo io rispetto l'opinione della Commissione, e quando essa rigetti questo pensiero io ritiro la mia proposta. È solamente nell'idea dell'unificazione, principio che signoreggia in questo schema di legge, che io desiderava che si cominciasse ad attuare universalmente questa istituzione dei dottori aggregati; altrimenti non sono soltanto modificazioni ed aggiunte, sono anche abolizioni che si vogliono introdurre.

Se quest'istituzione vige già da lungo tempo

ciò significa che ha dato buoni frutti, e per quel poco che io ne so, e che tutti ne sanno, dei buoni frutti se ne sono ottenuti.

Ad ogni modo ripeto io rispetto l'opinione della Commissione che ha studiato l'argomento e che ne saprà certamente più di me; quindi ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola..
Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Se è possibile, vorrei pregare il Senato di sospendere la votazione di questo primo articolo.

Quest'articolo è il più grave certamente della legge. Io non posso accettarlo, e dovrei dire le ragioni per le quali non lo accetto. Per dire queste ragioni dovrei esaminare per intero la legge del 1859, cosa impossibile; quindi se per orasi sospende la votazione, dopo la votazione degli altri articoli potrei indurmi ad approvare anche questo; altrimenti sarei obbligato a negare il mio voto a questo primo articolo, non potendo dire nemmeno le ragioni per cui nego il mio voto.

PRESIDENTE. Ella propone dunque l'aggiornamento della votazione di questo articolo?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Siccome mi opposi ad un'altra sospensione proposta dall'onorevole Senatore Scacchi, mi oppongo a questa, che non è se non la riproduzione dell'altra.

In effetto, la massima parte di questa legge sta nell'articolo 1.

L'art. 1 proclama la ripristinazione e la estensione della legge del 1859.

Finora si è detto: l'ora è tarda, bisogna correre, non abbiamo avuto il tempo di studiare; ma che non si sia studiata la legge del 1859 per mancanza di tempo, non mi pare una giusta ragione. Se l'onorevole Senatore Scacchi vuol esporre le sue ragioni, siamo qui tutti per ascoltarle; ma dal momento che egli dice: non posso parlare perchè la legge del 1859 è troppo lunga: sospendete perchè non sono in comodo di parlare; mi perdoni l'onorevole Senatore Scacchi di non credere sufficienti questi suoi argomenti. Se egli ha delle ragioni contro l'art. 1 le dica; se queste sue ragioni sono conclusive, il Senato nella sua maggioranza voterà con lui, e

si saprà chi debba essere il successore del presente Ministro.

Se non crede di dire queste ragioni, egli può votare contro; egli è liberissimo; ma non credo sia nelle consuetudini parlamentari che uno dei membri di una Camera, perchè non si crede preparato a dire ciò che vorrebbe, possa pretendere la sospensione di un articolo, la sospensione di una votazione.

Io prego quindi il Senato di votare l'articolo primo, ed aggiungo che non è per una semplice bizza ministeriale.

Io dissi l'altro giorno che veramente io non saprei più governare la pubblica istruzione, dopo tante opinioni discrepanti manifestate qui dentro, perchè non saprei più a quale di esse attenermi.

Ora, mentre ho detto questo, non pretendo neppure di strozzare per ragione del tempo, e dell'avanzata stagione, la discussione che merita questo disegno di legge; ma in esso vi hanno articoli sostanziali che si riducono a quattro o cinque, ve n'hanno altri i quali ordinano il concetto che quelli esprimono. Io credo benissimo che la Commissione ed il Ministro possono giovare dei lumi che uomini espertissimi vorranno somministrare per migliorare assai non pochi di questi articoli; ma non al punto da implicare il rigetto (come sarebbe appunto la sospensione voluta dal signor Senatore Scacchi) della parte principale della nostra proposta.

Dunque, per parte mia, dirò: andiamo avanti nella discussione degli articoli, votiamo quelli che non ammettono discussione, e quando si tratti di qualche articolo che abbia grande importanza, se vi hanno emendamenti che lo distruggano, e tali che nè io, nè la maggioranza della Commissione possiamo accettarli; allora il Senato deciderà.

Vi saranno parecchie disposizioni di minore importanza, sulle quali si proporranno emendamenti; io non intendo che il Senato spenda molta parte del suo tempo qui a discuterli: essi possono essere inviati alla Commissione.

Ecco conciliate, mi pare, tutte le esigenze in un modo possibile, ma, mi perdonino, senza quei sotterfugi che equivarrebbero a respingere la legge.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. La Commissione respinge la proposta sospensiva. La Commissione unanime propone l'articolo primo, cioè a dire di estendere la legge Casati. È da considerare che la sospensione dell'articolo I non sarebbe tanto logica in una legge i cui articoli contengono tutti delle modificazioni a quella stessa legge. Faremo noi dunque delle modificazioni ipotetiche, delle modificazioni a una legge che non esiste in molte Università?

PRESIDENTE. L'onorevole Scacchi insiste nella sua proposta?

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Io aveva domandata la sospensione della votazione dell'articolo primo, perchè mi parve naturale che si potesse passare alla discussione e votazione degli altri articoli e rimettere alla fine della legge anche l'approvazione dell'articolo 1.; ma dacchè si fanno delle difficoltà e si vuol votare l'articolo primo, mi duole il dirlo, io darò il voto negativo.

E veramente, come ho detto nella precedente adunanza, a me pare che noi non siamo bene preparati a votare questa legge. Quante siano le opinioni discordanti già presentate al Senato, ognuna delle Signorie loro ha sentito, e mi duole che l'onorevole signor Ministro abbia minacciato di ritirarsi se si faccia la proposizione sospensiva. Ma alla fine dei conti mi veggo, sarei per dire, fra l'incudine ed il martello, mi veggo in una posizione assai difficile; vorrei pregare il Signor Ministro ad accordarmi che si possa meglio esaminare questo progetto di legge, senza che egli si ritiri. Infine, sceglierò fra i due mali il male minore e però propongo la sospensione della discussione di questa legge.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Scacchi è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Mi duole di dover ancora insistere pel rinvio della deliberazione su questo articolo primo, di fronte alla vivacità di parole colle quali l'onorevole signor Ministro si è opposto ad ogni sospensione.

Consenta tuttavia ch'io lo preghi di porre mente alla condizione in cui ci troviamo io e parecchi altri colleghi rispetto alla deliberazione che ci si chiede.

Nella discussione generale fu accennato, fra gli altri argomenti principali che devono esser presi in considerazione dal Governo e dal Parlamento, ogniqualvolta si tratta dell'ordinamento dell'istruzione pubblica, quello della grande ingerenza che esercita sopra l'andamento dell'istruzione pubblica il Consiglio superiore. Certamente non è questo il momento di discutere quest'istituzione; ma mentre io avrei potuto, come estremo limite di concessione, accettare l'articolo 1.° qual'era proposto dall'onorevole Ministro, non potrei assolutamente dare il voto favorevole all'articolo quale fu proposto dalla Commissione. Diffatti questa richiamando in vigore tutti gli articoli del titolo primo della legge del 1859, pregiudica, (a me pare che sia così evidentemente), l'opinione del Senato sopra la materia contemplata in quel titolo.

Per qual ragione, io domando, quando l'onorevole Ministro ci propone bensì delle disposizioni molto importanti, ma le quali hanno uno scopo particolare, e si riferiscono soltanto ad alcune delle disposizioni della legge Casati e più particolarmente al titolo 11.°, per qual ragione si vuol far passare quasi di traforo un voto di massima su tutta la legislazione universitaria vigente? Perchè farci deliberare su ciò che non siamo chiamati a discutere?

Mentre invece mi pare che risulti da tutto l'insieme della discussione generale intorno a questo progetto di legge il desiderio di riformare le leggi universitarie.

È pur manifesto che è nell'animo del signor Ministro, se rimane lungamente, come io lo auguro, alla direzione di questo importante ramo di pubblica amministrazione, ed è del pari nell'animo di coloro che hanno palesato le loro opinioni in questa materia negli scorsi giorni, di procurare delle modificazioni abbastanza radicali del sistema presente.

Senatore CANNIZZARO Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Per queste ragioni mi sembra che l'onorevole signor Ministro dovrebbe avere riguardo alla condizione nella quale ci pone col chiedere che si passi fin d'ora alla votazione dell'articolo primo.

Io dichiaro perciò, che se sono costretto a votare ora l'articolo primo del progetto della Commissione, non lo posso accettare e lo respingerò, mentre se l'onorevole signor Ministro acconsentisse che prima si prendessero le deliberazioni da lui richieste nella sua proposta, si potrebbe

poi senza nessun inconveniente riserbare la votazione di questo articolo primo, come egli lo aveva formulato.

In ciò non v'è menomazione della sua autorità, non è pregiudicata per niente l'adozione, alla quale sono persuaso il Senato sia disposto, di quasi tutte le sue proposte.

Noi saremo così in grado di deliberare su questo articolo primo, conoscendo tutta la portata del nostro voto. Ora invece, se noi vogliamo esaminare tutti gli effetti di questa votazione egli è evidente che siccome l'articolo primo decide in massima e di un colpo la consacrazione a nuovo di tutto il titolo primo della legge Casati, s'incomincierebbe una discussione molto più generale di quella che il Senato ha creduto opportuno di chiudere ieri sera. Perciò insisto presso l'onorevole Ministro, affinché non attribuendo a nessun mal volere nostro il desiderio di rimandare la votazione dell'articolo primo dopo quella degli altri articoli che contengono le disposizioni le più importanti di questo progetto di legge, egli voglia permettere di fare questa pura e semplice inversione cronologica.

Per quanto la mia parola non abbia autorità in questo Consesso, dove non posso parlare che in mio nome particolare, tuttavia non posso credere che i miei colleghi dissentano dal mio apprezzamento intorno al significato di questo rinvio della votazione dell'articolo primo nel modo che ho or ora indicato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io mi permetto di far osservare che col primo articolo della presente legge, non si mira ad altro se non che a stabilire che tutte le Università governative italiane saranno governate dalla medesima legge. Attualmente pure sono governate dalla legge Casati (Titolo 1. e 2.) salvo le modifiche che alcune leggi posteriori hanno fatto.

Anche ultimamente abbiamo fatto la stessa cosa colla legge per la parificazione delle Università di Padova e di Roma alle altre Università del Regno.

Questa identica cosa si è dimenticato di fare per altre Università del Regno, quali sarebbero quella di Napoli, di Bologna, della Toscana, ecc., e si è dovuto avere in queste Università l'applicazione di Regolamenti, i quali erano fatti con questa legge, nel mentre poi la legge non

era stata applicata. Quando avrete questo fondo comune, quando avrete messe l'Università di Napoli ed altre nella condizione in cui sono tutte le altre Università, comprese le due ultime venute, allora sarà il caso che potrete introdurre quante modificazioni vorrete a questa legge comune. Colla votazione di questo primo articolo, la legge non è finita; questo primo articolo non è altro che il punto di partenza di una legge che dobbiamo fare e di una legge che dobbiamo modificare, ed avremo questo per risultato, che quello che sarà bene per l'Università di Napoli, sarà anche bene per l'Università di Padova, di Bologna e per tutte le altre. In nome adunque del bisogno che si risente amministrativamente dell'uniformità delle norme regolatrici delle Università, e in nome anche della giustizia, che richiede che gli obblighi degli studenti sieno pari in tutte le Università, io domando che si addivenga alla discussione di questo primo articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Io devo far osservare al Senato che le modificazioni che porta la Commissione a questo primo articolo non mutano per nulla la proposta del Ministro, anzi ne rendono più compiuta l'applicazione. L'intenzione del Ministro era di estendere la legge Casati alle altre Università. Ora, se nel titolo secondo si parla propriamente delle Università, nel titolo primo vi sono anco parecchi articoli che contengono disposizioni per le Università; indi pareva logico partito e naturale di applicare anche gli articoli del titolo primo. Il signor Senatore Alfieri ha detto che per mezzo di questo titolo primo noi diamo autorità al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica, il che a lui non piace. Ma il signor Senatore Alfieri non ha letto da capo a fondo il titolo secondo. Ora, questo titolo secondo al capo 6, articolo 107, parlando delle guarentigie date ai professori dice:

« Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un decreto di soppressione o di rimozione di alcuno fra i membri del Corpo Accademico che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore.

« Il Consiglio superiore, che in tale caso dovrà essere composto di almeno 2 terzi dei suoi membri fra ordinarii e straordinarii, non

procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento del Consultore legale, ecc. »

Dunque l'onorevole preopinante assentendo alla estensione del titolo secondo, assente anche a questo, riconosce il Consiglio superiore che non vorrebbe convalidare citando il titolo primo.

Mi pare che non regga la sua opposizione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prima di dare il mio voto all'articolo primo, mi credo in diritto di domandare una spiegazione. L'articolo 125 del Titolo secondo della legge Casati, dice: « Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado cui aspirano. Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servir di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi. »

Ora, innanzi di dare il mio voto, la mia coscienza esige che io sappia se l'onorevole signor Ministro, e lo prego a credere che non è un sotterfugio, e l'onorevole Commissione, accettano la declaratoria del comma secondo, ovvero stanno alla espressione generica del primo comma.

Da questo dipende il mio voto; per conseguenza mi credo in diritto di domandare se accettano questa declaratoria o se la modificano.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Nel Titolo primo si parla dell'autorità del Ministro, e di quella del Consiglio Superiore.

L'autorità del Ministro e del Consiglio Superiore oggi di fatto, per giurisprudenza non controvertita, sono estese a tutto il Regno ed applicate anche alle università governate da leggi speciali, o dei cessati governi o emanate dai governi temporanei, prima dell'unificazione dello Stato.

Se non che questa giurisprudenza fondata sulla consuetudine potrebbe qualche volta dinanzi ai tribunali sollevare anche gravi questioni.

Il Consiglio Superiore, a cagione di esempio, giudicò anni fa un professore di Bologna la cui università è regolata da una legge speciale; ma si ammise che, come non vi può essere unificazione, se il Ministro di un governo co-

stituzionale non abbia giurisdizione amministrativa sopra tutto il Regno, così il Consiglio posto al suo lato, deve egualmente estendere di necessità la propria giurisdizione.

Ma l'art. 1, com'è, non muta niente alla presente condizione di cose. Per questa parte non fa nessuna nuova consacrazione; dichiara legislativamente il fatto qual'è. E poichè scopo di questa legge non è di modificare la parte amministrativa dell'istruzione pubblica, ma la universitaria, la pedagogica, la didattica, l'articolo primo lascia intatta l'amministrazione; soltanto dichiara legislativamente quello che nel fatto già esiste. Ciò non impedisce che tutta la parte amministrativa possa essere riformata con una legge distinta; e anzi, io medesimo, dietro un ordine del giorno della Camera dei Deputati, ho assunto l'obbligo di proporre al più presto una legge intorno al Consiglio Superiore.

Le attribuzioni del Consiglio Superiore possono essere più o meno estese, quando sapremo come debba essere composto. Allora si discuterà se debba restringersi la sua azione alla parte semplicemente consultiva, oppure se esso debba avere una parte giurisdizionale escludendo l'altra. Queste sono questioni gravissime, le quali non possono essere risolte bene se non dopo riformati gli ordini didattici e pedagogici dei tre rami del pubblico insegnamento.

Infatti pende innanzi all'altro ramo del Parlamento la legge che riordina l'insegnamento primario, ove sono parecchie disposizioni, le quali di necessità portano la modificazione di alcune attribuzioni del Consiglio Superiore.

Questa legge stessa, se si vota in tutte le sue parti, può occasionarne altre, e lo stesso dico anche dell'istruzione secondaria; di modo che, o Signori, con l'articolo primo non si fa alcuna nuova consacrazione; si dichiara il fatto esistente, si rispetta quella tal parte dell'amministrazione dell'istruzione pubblica, la quale non si tocca punto con la presente legge, si lasciano intatti Ministro e Consiglio come sono, lo che non significa che una seconda legge, anzi quella legge di cui, ripeto, contrassi l'obbligo di presentare il più presto possibile nell'altro ramo del Parlamento, non possa e non debba riformare quest'amministrazione.

Ora, dopo ciò, intorno al Consiglio Superiore l'articolo primo che cosa contiene?

Non altro che il concetto dell'unificazione legislativa, e il ritorno in genere alla legge Casati, salvo quelle modificazioni che ciascuno di noi è libero di approvare o di respingere, approvando o respingendo l'intera legge. Ora, siccome è questa l'idea cardinale di essa legge, io non potrei ammettere, dopo le spiegazioni date, la sospensione della votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dopo una discussione così viva e prolungata conviene che il voto sia deciso; quindi io prego i signori Senatori, quando saranno chiamati alla votazione, di alzarsi decisamente se intendono di approvare.

Metto ai voti la proposta del Senatore Scacchi pel rinvio della discussione del primo articolo.

Senatore SCACCHI. Questa non sarebbe la mia proposta.

Sul principio io aveva proposto la sospensione della discussione del primo articolo; ma poi avendo veduto che questa mia proposta era rifiutata, sono ritornato alla proposta di ieri, cioè, se il Senato crede, nello stato delle opinioni discordanti che vi sono, di non poter votare fin d'ora questa legge, di sospenderne la discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Scacchi per la sospensione della discussione del progetto di legge.

Chi crede che debba sospendersi questa discussione, sorga.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta; in questo momento si vota....

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE...io qui parlo come Senatore, non come Ministro.

PRESIDENTE. Durante la votazione io non posso accordarle la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io osservo solamente che la votazione non sembra legittima....

PRESIDENTE. Quanto alla legittimità della votazione sta al Presidente l'apprezzarla.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Verissimo; ma sta anche al Presidente l'accordare la parola a coloro che vogliono parlare sull'ordine della discussione.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. L'onorevole

Senatore Scacchi, spiegando il suo intendimento, ha dianzi dichiarato di volere che il Senato sia chiamato a pronunciarsi sulla sospensione dell'intera legge.

Noi abbiamo chiusa la discussione generale, e non credo che, quando la discussione degli articoli è incominciata, sia nelle consuetudini del Senato, che si ritorni alla discussione generale e si apra una votazione sull'intero progetto di legge. Per ora noi non possiamo votare che la sospensione dell'articolo che è in discussione.

Io quindi chiedo al Senato che, malgrado tutte le osservazioni che vennero fatte e il merito loro, mantenga le sue consuetudini, e si limiti per ora a votare su ciò che è in discussione. È in discussione l'articolo primo, si voti su questo e non su altro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ho domandato la parola per giustificare due cose. La prima che io diceva di chiedere la parola più come Senatore che come Ministro, perchè volevo entrare appunto nella discussione sull'ordine della votazione.

Questa a me pareva *non legittima*, non tanto perchè l'onorevolissimo Presidente, credendo che io volessi dire tutt'altra cosa, mi tolse la parola, che non si toglie ad un Senatore prima che abbia espresso le sue idee; quanto per le ragioni esposte dall'onorevole di San Martino, che, cioè, non è permesso dal nostro regolamento, di mettere a partito la sospensione di tutta una legge, quando già il Senato ha decretato di discutere gli articoli. Si può mettere a partito la sospensione dello articolo che si sta discutendo, non la sospensione dell'intera legge.

In questo senso solamente io dicevo *non legittima* la votazione.

L'onorevole signor Presidente sa quanto sia il mio rispetto per lui, ed io non intesi mai di recare offesa all'autorità presidenziale.

Io veniva ad esercitare liberamente il mio diritto di Senatore, dicendo che quella votazione non mi sembrava conforme al nostro regolamento.

Il Conte Di San Martino mi ha prevenuto; egli ha detto quello che io nella qualità di Senatore volevo sottoporre al Senato e allo stesso nostro onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Ministro che io lo interrompi all'espressione *illegittima*, espressione che non potevo ammettere; ma che però era persuaso che la questione meritava ancora di essere chiarita, perchè se io avessi creduto che non ci fosse più luogo a discutere sul modo della votazione, non avrei più accordata la parola ad alcuno. Epperò l'onorevole Ministro può essere convinto che, dal canto mio, non si volle che la legittimità della votazione, ma di questa legittimità dev'essere giudice soltanto la Presidenza. Infatti, nonostante una disposizione in contrario del nostro regolamento, ho accordato la parola ad un Senatore, appunto perchè io non volevo che accadesse un equivoco nella votazione; volli una votazione chiara, legittima e precisa, e perciò cominciai dall'invitare i signori Senatori a votare con precisione alzandosi interamente. Ora, suona giustissima l'osservazione del Senatore di San Martino che votatosi dal Senato di passare alla discussione degli articoli, non si possa più tornare indietro e mettere ai voti la sospensione dell'intera legge. Quindi io credo che non rimanga altro a fare se non se approvare o disapprovare l'art. 1, avendo il Senatore Scacchi ritirata la sua proposta di sospensione dell'articolo medesimo.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Io aveva ritirata la proposta di sospensione dell'articolo, perchè aveva sostituito quella della sospensione dell'intera legge. Ora, dopo ciò che ha detto l'onorevole Senatore di San Martino, sono persuaso che questo non può farsi, e quindi, se mi è permesso ritorno a proporre la sospensione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Domando se la nuova proposta del Senatore Scacchi è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Allora non resta che votare l'articolo.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. Mi permetto di osservare che non è stata ancora aperta la discussione sull'articolo 1.° del quale finora si è domandata la sospensione.

PRESIDENTE. No, è chiusa la discussione.

Senatore GIORGINI. Io domanderei la parola intorno alla struttura dell'articolo 1.°, vorrei portarvi delle piccole aggiunte per renderlo più chiaro.

PRESIDENTE. Il Senatore Giorgini ha la parola.

Senatore GIORGINI. Se non trova difficoltà l'onorevole signor Ministro, la mia proposta sarebbe, invece di dire:

« Le disposizioni del titolo secondo della legge 13 novembre 1859 e gli articoli del titolo primo di essa legge applicabili all'istruzione superiore, sono rese obbligatorie in tutto il Regno con le seguenti modificazioni ed aggiunte. »

La Commissione credo si troverebbe d'accordo e spero che il signor Ministro acconsentirà che si dica:

« Il titolo 2.° della legge 13 novembre 1859 e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 fino al 16 e 30, 31, 32 fino al 38 del titolo primo, sono rese obbligatorie per tutte le Università del Regno. »

Si tratterebbe che, siccome gli articoli si chiamano col loro nome e il loro nome è il numero che occupano nella legge, così, per escludere qualunque dubbio se un articolo sia o no applicabile, mi pare che sia molto più sicuro l'indicare precisamente i loro numeri.

Presenterò la mia proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'articolo 1. venne modificato dalla Commissione nel modo seguente:

(Vedi sopra.)

Accetta il sig. Ministro questa modificazione?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto, perchè non si tratta di una variazione, ma di forma che si crede più esatta, indicando quegli articoli che erano accennati in modo generico. Non essendo adunque se non un mutamento tendente a dare maggiore chiarezza all'articolo, accetto.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola su questa modificazione la metto ai voti.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io aveva fatto una domanda alla quale nessuno ha risposto, e da cui dipende precisamente il dare o no il mio voto. Io volevo sapere se l'articolo 125 della legge Casati sarà conservato: in caso affermativo do il mio voto; altrimenti no.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Il detto articolo rimane conservato salve le modificazioni portate da questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo 1 per porlo ai voti, nei termini proposti dal Senatore Giorgini.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'insegnamento superiore è dato:

a) Nelle Università;

b) Negli Istituti speciali, come quello degli studi superiori in Firenze, l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, le scuole d'ingegneri di Torino e di Napoli e l'Istituto tecnico superiore di Milano;

c) Nelle scuole di farmacia;

d) In quelle di medicina veterinaria. »

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. La domando anch'io per dare uno schiarimento all'onorevole Senatore Bellavitis, che forse gli risparmierà l'osservazione che credo intenda di fare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Di accordo colla Commissione abbiamo deciso di togliere dalla lettera C dell'articolo 2 le parole « scuole di ingegneri di Torino e di Napoli » e di sostituirvi invece queste altre « scuole d'applicazione degli ingegneri » senza indicazione se di Torino, di Napoli o d'altre città. — Era su ciò veramente che intendeva parlare il Senatore Bellavitis?

Senatore BELLAVITIS. Io intendeva precisamente che dopo Torino e Napoli si aggiungesse anche Padova, aggiunta che non trovo più necessaria dopo la modificazione fatta all'articolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io vedo qui un'altra violazione del principio di unificazione; si parla di scuole di farmacia. Queste scuole che esistono in Italia a Lucca, a Bari, ad Aquila, a Catanzaro, sono scuole imperfettissime. Ora tutti sanno come la farmacia sia un ramo dell'arte salutare che oggi si coltiva grandemente e che è salita alla dignità della medicina e della chirurgia; non so come si abbia da lasciare questo insegnamento incompleto; questi sono quattro insegnamenti annessi ai licei delle quattro città che ho accennato; per conseguenza non veggo qui nè mantenuto il principio di unificazione, nè sollevato l'insegnamento a quell'altezza a cui pare che il presente progetto di legge aspiri; perciò io desidero che queste scuole sian complete, ovvero

incorporate alle università, ma che non siano conservate in quello stato di imperfezione in cui si trovano attualmente. Oltre ciò desideravo che quando si parla dell'Istituto superiore di Firenze, vi si aggiungessero le parole *di portarlo a compimento*, perchè è un istituto che ha bisogno di perfezionamento, e la presente legge pare che tenda a perfezionare tutti i rami dell'insegnamento; dunque desidero fare un emendamento a questi due punti, che, cioè, dopo le parole *Istituto di Firenze* si aggiungano le parole *da portarsi a compimento* e che le scuole di farmacia o si tolgano e si incorporino nelle università o si portino al dovuto perfezionamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi sarebbe forse agevole di rispondere nel merito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Maggiorani ed agli emendamenti che egli propone; ma mi tengo alla dichiarazione fatta, acciò non creda il Senato che io voglia approfittare di queste strettezze di tempo per spingere innanzi la discussione, laonde ogni volta che si tratterà di articoli (e ce ne sono moltissimi) che cadano in discussione e non sieno punto i principali della legge, io sarò il primo a pregare la Commissione di accoglierne il rinvio insieme coi relativi articoli per riferirne dopo.

Intanto noi potremo procedere innanzi perchè, come di leggieri deve scorgere l'onorevole Senatore Maggiorani, sono queste modificazioni tecniche e parziali che possono bene essere ponderate, studiate, accettate, o no, dal Ministro, accettate anche dalla Commissione o modificate, e possono infine portare temperamenti a migliorare la legge senza alterarne il concetto principale, nè impedire il corso della discussione,

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Non so se l'onorevole Senatore Maggiorani intenda fare un emendamento, ma in questo caso io vorrei dire che in quelle parole «Istituto superiore degli studi di Firenze» non si fa altro che annoverare quell'Istituto; ora, in un'annoverazione non si possono aggiungere dei desiderii.

Sono annoverate anche le scuole di farmacia; queste ci sono attualmente e potrà es-

sere una questione se debbano continuare ad esistere, ovvero se si debbano abolire; ma non mi pare luogo opportuno di fare tale questione ora che, come dissi, non si tratta che di una annoverazione di istituti; chè se proprio tale questione dovesse cadere in questa circostanza, per conto mio direi: che sarebbe dannoso abolire quelle scuole, le quali sono molto utili ed anche necessarie, specialmente nel Napoletano dove, per avere un insegnamento farmaceutico, se non ci fossero quelle scuole, non vi sarebbe altro che l'università di Napoli.

Per queste ragioni io credo che l'emendamento del Senatore Maggiorani non debba essere accolto, perchè questa dell'articolo 2 non è che un'annoverazione di istituti.

Quando sarà il caso che si presenti l'emendamento per la soppressione delle scuole di farmacia, allora sarà anche il caso di discuterlo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Io debbo rispondere all'onorevole signor Ministro (il quale invitava la Commissione di accettare la discussione di emendamenti che si presentassero) che la Commissione accetta ben volentieri.

E credo di parlare a nome della Commissione incominciando a dire che accetta il rinvio di questo emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani per discuterlo.

Senatore MAGGIORANI. L'ho già formulato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto il rinvio.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Avendo la parola continuerò a valermene per annunziare al Senato che, in seguito all'invito che io aveva indirizzato agli onorevoli Senatori fin dal primo giorno della discussione generale, il Senatore Brioschi ha mandato alla Commissione un lungo foglio di emendamenti su vari articoli. A misura che gli articoli si presenteranno alla discussione darò lettura degli emendamenti soltanto per notificarli al Senato e poi la Commissione vedrà se dovrà accettarne il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione intende fare adesso la nuova redazione?

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. No signore. Mi par non si abbia a riunire la Commissione per un emendamento solo. È possibile, anzi è certo, ve ne siano sopra parecchi articoli, e perciò conviene che la Commissione si riunisca per trattarne parecchi in una volta.

PRESIDENTE. L'articolo secondo resta sospeso. Leggo l'articolo terzo:

« Art. 3. Le Università sono complete o ristrette.

» Le prime compongonsi delle facoltà di:
Giurisprudenza,
Medicina e chirurgia,
Scienze fisiche matematiche e naturali,
Filosofia e lettere.

» Le seconde hanno le sole due facoltà di giurisprudenza, e medicina e chirurgia.

» Potranno anche in alcuni luoghi darsi i soli insegnamenti di una facoltà.

» Tuttavia nelle Università ristrette e nelle facoltà isolate si aggiungeranno, per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari per la coltura scientifica e letteraria degli studenti. »

L'onorevole Senatore Cipriani ha la parola.

Senatore CIPRIANI P. Nell'articolo 3 la Commissione, e credo d'accordo col signor Ministro, ha diviso le Università in complete o ristrette. Al 4 comma dell'articolo stesso sta scritto: « Potranno anche in alcuni luoghi darsi i soli insegnamenti di una facoltà. »

Questo argomento è stato largamente trattato diverse volte anche nel Consiglio Superiore, e questa divisione di università in complete, e ristrette, come dice la Commissione, è stata accettata in massima. Ma siamo andati qualche volta anche un poco più in là, ed io proporrei appunto un emendamento trattandosi degli studi medici, trattandosi di quelli studi, i quali, se non hanno una divisione completa fra teoria e pratica, hanno però due stadi bastevolmente distinti, e tanto sono distinti che anche queste modificazioni al progetto di legge Casati accennano a questa divisione, come lo fecero altre leggi che si hanno sull'istruzione pubblica.

I primi tre anni dei sei anni universitari sono dedicati particolarmente agli studi teorici; e negli ultimi tre anni si fanno studi più generali, e particolarmente poi gli studi pratici.

Ciascuno sa, e lo diceva ieri l'onorevole Maggiorani che, trattandosi di studi pratici, o vogliam dire studi sperimentali, senza grandi mezzi codesti studi non si possono compiere; e se si percorrono alcune università del Regno, senza dubbio si vedrà che mancano di molti di quei mezzi pratici e sperimentali per compirvi gli ultimi tre anni del corso medico-chirurgico, che si possono dire manchevoli e

non tanto facilmente conducenti allo scopo della pratica completa e perfetta degli studi medici.

Ora il mio emendamento sarebbe questo: vorrei cioè che non solamente si dicesse che potranno esserci alcuni luoghi, come dice l'articolo, in cui si diano insegnamenti di una sola Facoltà, ma vorrei anche si dicesse: ed in cui la Facoltà medica possa dare unicamente i primi tre anni del corso universitario. Il principio della limitazione delle università del Regno ha incontrato, e incontra anche presentemente insormontabili difficoltà; per lo meno lasciamo in certi determinati centri quegli insegnamenti che sono compatibili con mezzi che in questi medesimi luoghi si rinvengono.

Io credo che i primi tre anni universitari, trattando sempre dello studio della medicina, in parecchie città del Regno si possono compiere, e compiere perfettamente, mentre in altre, gli ultimi anni universitari, gli anni pratici, lasciano molto a desiderare. Quindi, a questo articolo io vorrei aggiungere appunto queste parole: « potrà in alcune università ristrette o incomplete darsi dalla facoltà medica e chirurgica il solo insegnamento dei primi tre anni universitari. »

Ecco l'emendamento che io propongo.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. La Commissione accetta volentieri il rinvio di questo emendamento per esaminarlo.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Allo stesso terzo articolo io avrei due emendamenti da proporre.

L'uno sarebbe pel primo comma dello stesso articolo ove si dice « *Le Università sono complete o ristrette.* »

Io accetto il consiglio dell'onorevole Relatore della Commissione di non entrare troppo addentro nella quistione per vedere quali debbono essere e come costituite le Università complete e le Università ristrette; nondimeno vorrei, e credo che questo potrebbe bastare, che l'onorevole Ministro mi assicurasse che per Università complete e ristrette s'intendono quelle stesse, che con la legge Matteucci sono state chiamate Università primarie e secondarie.

Se il signor Ministro mi assicura di questo,

sarei soddisfatto e ciò potrebbe bastarmi; ed allora nulla avrei da proporre per questo primo comma.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È precisamente così, posso dire, l'interpretazione che domanda l'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Allora rimane interpretato così.

Il secondo emendamento devo proporlo per il 5. comma.

Non parlo dell'uso delle due parole *scienze fisiche e naturali*. Poco ci tengo; ma tengo alla separazione di questa Facoltà in due.

Non occorre dire quanto siano tra loro diverse e scienze matematiche dalle scienze naturali. Senza dubbio, a meno che taluni matematici per diletto non vogliano occuparsi di scienze naturali, essi non ne hanno bisogno.

E d'altra parte la botanica, la zoologia, per esempio, non hanno alcun bisogno delle matematiche.

Osserverò ancora, che, se si trovano ostacoli a moltiplicare le Facoltà, ostacoli che io non so vedere, pare meglio unire la Facoltà di scienze naturali colla Facoltà di medicina, anziché con la Facoltà di scienze matematiche. La stessa legge Casati dimostra che il suo autore aveva questa opinione quando ha fatto (permettetemi questa espressione poco conveniente) dei professori anfibi; quando ha fatto che i professori di chimica, di botanica, di zoologia appartenessero alle Facoltà di scienze naturali ed alla Facoltà medica.

Veramente, tra le cose che trovansi nella legge Casati e che non mi piace di votare è la distinzione di questi professori in due Facoltà; perchè mi pare che si perda precisamente il concetto della Facoltà.

Mentre nell'annuario della Pubblica Istruzione queste cattedre ed i professori rispettivi sono ripartiti nelle due Facoltà, nell'università di Napoli questo non si conosce, perchè i professori non leggono l'annuario.

Quindi, se fosse esatta questa distribuzione, i professori di chimica, di zoologia e botanica dovrebbero essere convocati quando è convocata la Facoltà di medicina e anche quando è convocata la Facoltà di scienze naturali; ma questo non si fa.

Ora, ripeto, se si crede troppo il numero delle Facoltà, è preferibile piuttosto che la Fa-

coltà di scienze naturali, si unisca alla Facoltà medica.

Se si crede che non siavi inconveniente in questo maggior numero di Facoltà, si separi la Facoltà di scienze matematiche dalla Facoltà di scienze naturali. Quindi il mio emendamento, si ridurrebbe a questo: Ove si dice: *scienze fisiche, matematiche e naturali* si dica invece: *scienze naturali, scienze matematiche*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Accetta per questo, come per i precedenti, il rinvio degli emendamenti perchè si discutano nel seno della Commissione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Avrei una osservazione da fare sull'articolo 3.

L'ultima parte dell'articolo dice: « Tuttavia nelle Università ristrette e nelle facoltà isolate si aggiungeranno, per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari per la coltura scientifica e letteraria degli studenti. »

Io intenderei che si desse una facoltà di questa sorta al Ministro; ma la formola è imperativa insieme ed indeterminata.

Ciò mi sembra pericoloso, non tanto per l'arbitrio che si dà al Governo, quanto perchè il Ministro potrebbe trovarsi in grande imbarazzo, poichè ognuno di noi sa, che in siffatto caso i Ministri sono presi di mira da una infinità di domande.

Sarebbe dunque, secondo me, fargli un cattivo servizio e farne forse anche uno peggiore (se mi si permette dirlo), al bilancio dell'Istruzione Pubblica, l'esporsi ad aumenti non facili a calcolarsi, che possono derivare da codesta ultima parte dell'articolo terzo.

Io quindi pregherei la Commissione di prendere in considerazione questa mia proposta, che consisterebbe nel sostituire l'autorizzazione all'ingiunzione, e nel dire: «tuttavia nella Università ristretta e nella facoltà isolata, il Ministro potrà aggiungere per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari, ecc. »

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. La Commissione accetta il rinvio dell'articolo colla modificazione proposta, che verrà presa in esame.

Senatore ALFIERI. Scriverò la proposta modificazione e la invierò alla Commissione.

PRESIDENTE. Così rimane sospeso anche l'articolo terzo.

Leggo l'articolo quarto.

« Art. 4. Nelle Università complete il numero dei professori ordinari non potrà eccedere:

- a) Nella facoltà di giurisprudenza quello di 9;
- b) id. medicina e chirurgia » 12; compreso il professore di chimica-farmaceutica;
- c) id. Scienze fisiche e matematiche » 10;
- d) id. Filosofia e lettere » 8.

Senatore CIPRIANI P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI P. L'art. quarto alla lettera B dice: che nelle Facoltà di medicina e chirurgia il numero dei professori sono 12, compreso il professore di chimica e farmaceutica.

Io non ho inteso bene lo spirito di quest'articolo, l'interpreterò e se male l'interpreto la Commissione e l'onorevole signor Ministro mi correggeranno.

Mi parrebbe prima di tutto che non si dovesse in questo articolo far menzione della chimica farmaceutica. Questo insegnamento dovrebbe essere dato negli ultimi tre anni, e non sappiamo ancora nè quanti, nè quali dovranno essere gli insegnamenti da darsi in questo stadio degli studii medici universitari.

Stando allo spirito dell'articolo della Commissione, parrebbe che fra i 12 professori ordinari si volesse di diritto incluso il professore di chimica farmaceutica.

Io propongo un emendamento col quale si tolga quest'inciso, perchè stabilirebbe la massima che il professore di chimica farmaceutica dev'essere un professore ordinario. Nel numero dei professori della facoltà medica ce ne possono essere tali che per la portata dei loro insegnamenti, per il valore e dottrina meritano di essere posti al di sopra dei professori di chimica farmaceutica.

Io propongo adunque il seguente emendamento all'articolo quarto.

Alla lettera B, dove si tratta del numero dei professori ordinari si tolga la seconda parte: *compreso il professore di chimica farmaceutica.*

In poche parole l'emendamento lo faccio all'articolo della Commissione non a quello del Ministero, perchè in questo non si legge l'inciso predetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* La Commissione non può accettare che il rinvio dell'articolo. Fra gli emendamenti inviati alla Commissione dall'onorevole Brioschi ve ne è pure per l'articolo 4; perciò sarebbe più opportuno di sospendere la discussione su quest'articolo fino a che la Commissione abbia esaminate le proposte che le furono fatte, e ciò per evitare che si debbano fare due discussioni sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Accetta adunque la Commissione il rinvio dell'articolo 4?

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* Accetta.

PRESIDENTE. L'articolo 4 verrà dunque rinviato alla Commissione.....

Senatore SAN MARTINO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAN MARTINO. Di fronte ai vari emendamenti di cui fu pronunciato il rinvio alla Commissione, di fronte alla dichiarazione che ha fatto il Relatore di aver bisogno di studiarli profondamente, mi pare che l'andar avanti in questa discussione, senza determinare le varie proposte che ci saranno definitivamente sottoposte, sia molto pericoloso, perchè noi discuteremo cose che, in seguito a questi emendamenti, possono essere profondamente mutate, e a me pare che il Senato, per ora, potrebbe consecrare l'opera sua ad altri progetti che sono in pronto, e appena la Commissione avrà terminato il suo lavoro e raccolte insieme le diverse parti contrastate della legge, noi riprenderemo questa discussione. Intanto è sperabile che tutti coloro che hanno altri emendamenti da proporre, come pare che ve ne siano ancora, vogliano mettersi subito in relazione colla Commissione, perchè nel progetto che ci verrà definitivamente sottoposto se ne possa già tener conto, e la Commissione ci presenti un complesso di proposte che possano discutersi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore San Martino a voler formulare la sua proposta.

Senatore SAN MARTINO. La formolo in due parole. Propongo che la Commissione sia invitata a riferire al più presto su tutti gli emendamenti e che intanto si sospenda la discussione.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore San Martino è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io desidererei sapere quali emendamenti sono rinviati alla Commissione; ve ne sono di quelli che si riferiscono ad articoli venuti in discussione, vi sono quegli altri arrivati alla Commissione per effetto dell'invito ch'essa indirizzò ai signori Senatori, i quali parlarono nella prima giornata della presente discussione e forse ne verranno ancora degli altri. Bisognerebbe che il Senato autorizzasse la Commissione a ricevere questi emendamenti per esaminarli e riferirne quando si ripiglierà la discussione del progetto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La rapida lettura e discussione non degli articoli ma degli emendamenti presentati finora, dimostrano come in realtà gli articoli che abbiamo letti siano implicitamente accettati, salvo alcune modificazioni secondarie, tecniche, speciali, le quali sarebbe cosa noiosa, lenta e forse non profittevole, discutere in Senato. In questo modo credo che nè il Ministro nè la Commissione, accettandole, vengano a dichiarare di voler variare o modificare i concetti espressi nella legge medesima. Era solo per questo che io pregava il Senato di tollerare fin dopo la lettura degli articoli, e certamente neppure di tutti, perchè arrivati all'articolo 17 la legge stessa può dirsi terminata, non essendo per le altre facoltà che la ripetizione formale delle medesime disposizioni statuite per la prima. Giunti a questo punto poteva la Commissione ed il Ministro farsi un certo criterio degli emendamenti proposti, perchè abbiamo veduto nell'art. primo che era implicito in alcuni il pensiero di respingerlo. Qu allora con qualche emendamento si continuasse da alcuno questo pensiero di respingere un concetto importante di questa legge, io per parte mia non ne accetterei il rinvio, e forse neppure lo accetterebbe la Commissione. D'altra parte il rinvio di emendamenti ignoti, fatto così a priori, può mettere la Commissione in serio imbarazzo, perchè alla Commissione po-

trebbero essere inviati emendamenti tendenti a distruggere il concetto della legge, e non so se abbia incarico dal Senato di riferire anche su questi.

Invece con la perdita di un'altr' ora o poco più di tempo, sentendo la rassegna di questi emendamenti, per parte mia mostrando tutta la docilità possibile sul maggior numero, ma opponendomi recisamente a quelli che tendessero a distruggere il concetto cardinale della legge (come credo dovrà fare anche la Commissione), allora, dico io, si saprà quale sia il mandato che il Senato dà alla Commissione, si saprà che il suo mandato è di accomodare, migliorare la legge, respingendo soltanto tutto ciò che potesse tendere a distruggerne i principii generali. Anco la Commissione aveva accettato il temperamento, non di discutere gli articoli, ma di udire la lettura degli emendamenti. Quando la Commissione ed il Ministro convengono nel rinvio di un emendamento, è inutile che si svolga; quando alla Commissione ed al Ministro pare che non lo si debba accogliere, se ne udrà lo svolgimento e si verrà alla votazione.

Ora questo modo abbrevia molto il compito della Commissione, e, ripeto, giunti all'art. 17, lo si può anche sospendere, perchè dopo non vengono che disposizioni secondarie. Così il Ministro sarà messo in condizione di sapere se la sua legge in massima venga accolta dal Senato, e la Commissione quale sia il lavoro che deve fare, cioè, se deve ritornare sui suoi passi, e se studiare, migliorare la forma, la parte tecnica, o anche respingere alcuni degli articoli secondari, o aggiungerne altri.

Io farei dunque questa preghiera al Senato, cioè, di volere che si dia unicamente la lettura degli emendamenti che si vorrebbero proporre per ciascun articolo. La Commissione dichiarerà se accetta il rinvio o no. Quando la Commissione ed il Ministro accettino il rinvio, naturalmente questo sarà fatto senz'altro; quando vi si oppongano si procederà alla discussione degli emendamenti per poi venire alla conclusione del rinvio, se si persuaderanno delle ragioni che addurranno i proponenti, oppure per metterli a partito; giacchè allora in questi pochi casi la questione si ridurrà a respingere o accogliere gli articoli che contengono le massime, i principii approvati dalla Commissione.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PONZA DI SAN MARTINO.** Dalle osservazioni fatte dall'onor. Ministro parmi, se bene intesi, che esso non domandi la votazione per ora di nessun articolo, ma semplicemente che il Senato acconsenta alla lettura degli articoli che si succedono gli uni agli altri per fare la raccolta dei varii emendamenti, e giudicare se questi siano o non siano tali da poter essere accettati dalla Commissione. Io non ho proposto questo sistema perchè non era mai stato adottato finora nei Parlamenti, e perchè mi pareva anche uscir fuori dalle attribuzioni che possono avere i singoli membri del Senato nel fare le loro proposte. Tuttavia siccome il Ministro presenta questo suo pensiero come destinato unicamente ad agevolare il lavoro finale, per conto mio non ho nessuna difficoltà a che la sua proposta sia accettata.

PRESIDENTE. Il Senatore Bellavitis ha la parola.

Senatore **BELLAVITIS.** Io aveva domandato la parola per ottenere uno schiarimento. Poscia l'ho domandata appunto sopra l'ordine della votazione; ma le parole dell'onorevole Ministro mi dispensano dal dire ciò che volevo dire al primo riguardo.

Quanto all'ordine della votazione e sull'andamento della discussione, dirò, che mi pareva un metodo nuovo questo, che la Commissione potesse accettare in massima, senza che il Senato le conoscesse, tutte quelle modificazioni che dai Senatori presenti od assenti potessero esser proposte.

Crederei dunque che si dovesse continuare, come mi pare siasi sempre fatto, cioè che quando su qualche articolo sianvi tali proposte, sulle quali non si creda di votare immediatamente, queste si rinviino alla Commissione; ma su quegli articoli, sui quali non fu fatta veruna proposta, oppure la proposta è tale che il Senato creda di respingerla, o anche di adottarla immediatamente, si proceda alla votazione nel modo solito.

Il rinvio alla Commissione è una cosa eccezionale che si fa in talune circostanze, ma non in massa per tutti gli articoli.

Senatore **SCACCHI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. È in merito all'articolo?

Senatore **SCACCHI.** È per un'aggiunta, o un emendamento come si voglia chiamare.

Io credo che, prima dell'articolo 4, o dopo

l'art. 5 (questo sarebbe indifferente), si debbano specificare in questa legge, le cattedre che si vogliono mantenere.

Mi si dirà; naturalmente sono le cattedre della legge Casati che abbiamo accettata col l'articolo 1.; ma allora io vorrei proporvi delle aggiunte.

Per esempio la Facoltà di scienze naturali che abbiamo oggi nella Università di Napoli è ben diversa dalla Facoltà di scienze naturali e matematiche: ma io considero soltanto le cattedre della Facoltà di scienze naturali della legge del 1859.

Per esempio abbiamo una cattedra specialissima per Napoli....

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Onorevole Senatore Scacchi, mi permetta d'interromperla: forse le darò una spiegazione anticipata su quanto Ella accenna.

Senatore **SCACCHI.** Volentieri.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ecco l'art. 11.

« Intorno alla designazione delle materie degli insegnamenti ufficiali ed alla loro distribuzione fra i vari professori, sarà provveduto con speciali regolamenti. »

Questo articolo è fatto appunto per sopperire alle esigenze locali diverse, ed anche per provvedere, quando si voglia, ai bisogni provenienti dalla scienza, la quale non si può inchiodare con alcune disposizioni di legge. Oggi c'è bisogno di distinguere, di suddividere in due un insegnamento; domani la scienza domanda di ricongiungerli, perchè alcuni progressi menano a distinguere, a frazionare la scienza, altri invece esigono la riunione di parti distinte di una scienza. Per poter soddisfare queste materiali esigenze si è detto: non si faccia più un regolamento generale, non si prescrivano nella legge gl'insegnamenti, il numero e il titolo delle cattedre; ma si facciano invece regolamenti speciali.

Queste spiegazioni credo saranno sufficienti a soddisfare l'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore **SCACCHI.** Posso continuare a parlare?

PRESIDENTE. Continui.

Senatore **SCACCHI.** Conosceva quello che è disposto nell'articolo 11, e appunto quando ho avuto la parola sabato, mi sembra di avere pur detto che questo non può bastare, perchè si rimette al Regolamento una cosa molto grave, come è quella di stabilire la natura, il

numero ed il titolo delle cattedre delle Università. Lo stabilire tutto questo per Regolamento, a me pare che non sia molto conveniente e che potrebbe portare qualche imbarazzo allo stesso Ministro.

Infatti, io credo che l'onorevole signor Ministro sarebbe in grande imbarazzo quando avesse la facoltà di stabilire il numero delle cattedre e la diversa natura degli insegnamenti, perchè naturalmente egli sarebbe di continuo molestato da tutti coloro, che desiderassero l'aggiunzione di nuove cattedre. Quando poi il numero delle cattedre, la loro natura, il loro titolo fossero fissati per legge, l'onorevole Ministro chiuderebbe ben presto la bocca a questi sollecitatori, dicendo loro che per istituire nuove cattedre ci vuole una legge.

Quindi io insisto su di questo provvedimento. Forse mi contenterei se il signor Ministro mi desse alcune spiegazioni chiare e precise, quantunque, quello che egli può promettermi oggi, non obbligherebbe il suo successore, che presto o tardi immancabilmente egli dovrà avere.

Nella legge Casati le cattedre di Mineralogia e Geologia sono riunite in una, nella medesima legge, le cattedre di Anatomia comparata e di Zoologia sono riunite in una sola, nè si parla di cattedra di Metereologia o Fisica terrestre.

Nella Università di Napoli vi è la condizione straordinaria di esservi l'Osservatorio Vesuviano, essendovi in quelle vicinanze il Vesuvio; ed in conseguenza di questo, il direttore dell'Osservatorio è anche professore di fisica terrestre; almeno per Napoli si conserverà spero questa specialità; ma verrà voglia naturalmente a qualche altra Università, di avere questo professore di Metereologia; la cattedra di Anatomia comparata, divisa da quella di Zoologia, e così di seguito; ed importa sapere qual partito prenderà il Ministro.

Vi è ancora un'altra cosa.

Nella Università di Napoli vi erano due cattedre di Chimica.

La legge vigente a Napoli stabilisce che vi sia la cattedra di Chimica organica, e la cattedra di Chimica inorganica. Poi, una di queste cattedre, la cattedra di Chimica organica, è stata soppressa. Io allora disgraziatamente mi trovavo essere Rettore della Università e feci delle rimostranze presso il Ministro per questa soppressione, perchè non mi sembrava che egli

potesse sopprimere una cattedra stabilita per legge.

Mi fu data una risposta che non mi persuase punto, cioè che si era inteso l'avviso di non so quale consulta, e che l'avviso era stato che il Ministro poteva sopprimere questa cattedra. Va bene!

Questo mi dimostra quanto sia pericoloso dare facoltà al Ministro di sopprimere o di stabilire una cattedra. Io non entro a dire se sia necessario che vi sieno queste due cattedre; questa è una questione tecnica che lascio da parte, ma faccio vedere l'inconveniente di non menzionare nella legge il numero ed anche i titoli delle cattedre, perchè nella stessa Università di Napoli, abbiamo veduto cambiati i titoli; la legge li aveva stabiliti in una maniera, in seguito il Ministro, non so con quale autorità, li ha cambiati. Io insisto su questo principio.

Se il signor Ministro crede che ciò si possa fare all'articolo 4 o altrove, volentieri cedo in questo; ma insisto nel principio che gli insegnamenti e i titoli delle cattedre, sieno stabiliti per legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io credo che questa sia un'osservazione da farsi all'articolo 11, ma posso fin da ora affermare che questo non è un emendamento, è tutto un sistema. L'onorevole Senatore vorrebbe che la legge facesse la divisione delle cattedre secondo l'esigenza della scienza e dei luoghi. Io credo che questo sia poco ragionevole e pericoloso; perchè queste esigenze mutano nei luoghi medesimi, mutano in genere, mutano secondo muta il bisogno della scienza.

Fino a poco tempo fa, come l'onorevole Senatore ha detto egli medesimo, si credette che gli insegnamenti di geologia e di mineralogia potessero essere congiunti in una sola cattedra: la scienza si ampliò, si distinsero i due rami, per cui si richiedono ora due cattedre. Per l'opposto i progressi della scienza anatomica, hanno resa opportuna l'unione in un solo dei due rami in cui prima era separato l'insegnamento dell'anatomia, che suol distinguersi in grossa anatomia ed istologia. Le esigenze dell'insegnamento mutano adunque col progredire della scienza.

Quindi è assolutamente poco ragionevole che si stabiliscano nella legge queste distinzioni, le quali debbono di lor natura essere mutevoli; ed abbiamo perciò deciso di stabilirle con regolamenti speciali, sentite le facoltà, le autorità della pubblica istruzione, e gli uomini competenti; perchè in fin dei conti lo stesso onorevole Senatore Scacchi, competentissimo in cose di scienze naturali, non credo saprebbe dare un voto coscienzioso intorno alla distinzione delle cattedre in materia di diritto, come io non saprei dare il mio nella materia in cui egli potrebbe dare il suo; e lo stesso accadrebbe a molti de' nostri colleghi.

Questo prova che le assemblee legislative sono incompetenti per queste disposizioni, e noi perciò mandiamo l'esame dello argomento alle autorità le più competenti, onde sulle proposte che saranno per fare le Facoltà, provvedere dopo averle confrontate e criticate l'autorità centrale amministrativa e universitaria.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. I miei discorsi, se non altro, hanno il merito di essere brevi laonde spero di non annoiare il Senato; ma appunto perchè desidero di essere breve, non posso sviluppare completamente tutte le ragioni che avvalorano i miei concetti, e non potendo prendere la parola più di due volte, finisce col restare strozzato ciò che potrei dire in difesa della mia opinione.

Volendo rispondere al signor Ministro, comincio appunto da quello che egli ha detto in ultimo luogo. Senza dubbio, io non son giudice competente se si trattasse di stabilire le cattedre di matematica, o di giurisprudenza; ma osservo che nel Senato ci sono certamente giudici competenti da poter stabilire nello stato presente della scienza, quali sono le cattedre convenienti.

Convengo benissimo col signor Ministro, che avendo ogni scienza il suo progresso, si esigono dei cambiamenti in relazione col progresso medesimo; ma intendiamoci bene, questi progressi non esigono mutamenti ogni mese, ogni anno. Sono progressi che si verificano dopo una decina d'anni; ed allora quando ci sia bisogno di stabilire una cattedra la si può stabilire per legge.

Permettetemi di ritornare sull'esempio che aveva citato delle due cattedre di chimica organica ed inorganica.

Nel 1860 l'esperienza aveva dimostrato che un solo professore non poteva insegnare con profitto l'intera chimica. E qui debbo entrare in una discussione un po' tecnica, perchè vi sono persone autorevoli, e più che l'autorità, vi sono buone ragioni in favore dell'insegnamento chimico dato da un solo professore. Ma la ragione per la quale furono stabilite due cattedre è, che la chimica, divenuta scienza vastissima, non può insegnarsi con lo stesso numero di lezioni, sufficiente per gli altri rami di scienze naturali.

Quindi avvenuta la soppressione della cattedra di chimica organica, i professori delle facoltà di scienze naturali della Università di Napoli pretesero che l'unico professore di chimica desse cinque lezioni per settimana in luogo di tre. Ora debbo osservare che la scienza ha progredito dal 1860 a questa parte.

Piuttosto, in luogo di due si sarebbero dovute istituirne tre, ed invece, di due se n'è fatta una.

Questo è quello che deploro, non se l'abbia a male il signor Ministro, perchè io parlando di Ministro non intendo parlare solo di lui, ma di questa specie di despotismo che si arroga il Ministero di decidere esso quali debbano esser le cattedre da stabilire. È questo arbitrio che io vorrei si evitasse.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Farò all'onorevole Senatore Scacchi un argomento *ad hominem*. Egli dice che dal 1860 ad oggi i bisogni della scienza hanno subito varie mutazioni. Ma sono 13 anni che al Governo non è stato possibile di far votare una legge sull'istruzione pubblica, ed esso, che è una prova parlante degli ostacoli che s'incontrano in simili casi, vorrebbe farne cambiare una ogni due o tre anni, secondo i bisogni combinati di tale o tal'altra scienza.

Io credo che non giungerebbe mai a tempo per soddisfare questi bisogni.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io ho domandata la parola per far osservare al Senato che ho bisogno di sentire la Commissione per vedere se le accomodi questo modo di discutere che abbiamo fin ora seguito in questo progetto di legge. Non posso tacere che questo modo mi pare molto insolito. Noi esaminiamo gli articoli a mezzo: si propongono emendamenti;

se ne accettano, se ne respingono, ed intanto la discussione è tutt'altro che breve come si vorrebbe. Per ciò io non posso prendere sopra di me alcuna responsabilità. Io pregherò la Commissione a radunarsi per intenderci sul modo che si dovrà seguire. Ora pertanto pregherei il Senato, anche vista l'ora tarda, a sciogliere la seduta. Domani mattina pregherò, ripeto, gli onorevoli membri della Commissione di radunarsi e, combinato il modo da tenersi nella discussione, io ne riferirò al Senato nella prossima seduta, giacchè, lo ripeto ancora, con questo modo non si potrebbe andare più avanti, perchè non è ragionevole. Domando sia sospesa la discussione.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a venerdì.

Signori, la Camera non può andare oltre nella discussione dei bilanci se noi non discutiamo il nostro bilancio interno; questa mattina stessa ho avuto sollecitazioni dal Presidente del Consiglio, perchè il nostro bilancio venga discusso al più presto. Venerdì adunque la prima riunione sarà per la discussione del nostro bilancio interno; indi si terrà seduta pubblica.

Domani riunione negli Uffici al tocco per l'esame di parecchi progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/4).